consente l'applicabilità dell'art. 669 *duodecies* c. p. c., in tema di attuazione del provvedimento;

— individua il riferimento normativo della disciplina applicabile in tale procedimento negli artt. 737 e 738 c. p. c. in tema di procedimenti in camera di consiglio;

— ritiene, quindi, esclusa la possibilità di impugnare in cassazione il decreto della Corte d'appello che abbia deciso il reclamo, trattandosi di un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e di definitività, cosí come le misure cautelari vere e proprie, ugualmente non suscettibili di essere impugnate con il ricorso straordinario per cassazione.

In relazione al sequestro in questione, la giurisprudenza è divisa, sia in ordine alla sua natura (cautelare o meno), sia in ordine alla disciplina applicabile.

Anteriormente alla riforma del 1990 alcuni ne riconoscevano la natura di provvedimento cautelare atipico, assoggettabile alla disciplina del sequestro conservativo e al giudizio di convalida (App. Milano, 3 dicembre 1993, in *Rep. Foro It.*, 1995, voce «Separazione di coniugi», n. 118; Id. Perugia, 29 settembre 1987, in *Dir. Famiglia*, 1989, I, 106; App. Genova, 18 ottobre 1985, in *Nuova Giur. Comm.*, 1986, 603, con nota di Rota, *Sequestro* ex *art. 156 c. c. - Natura giuridica - Competenza e rito*); altri, invece, negandone la natura cautelare e qualificandolo come una misura coercitiva (atipica) preordinata a garantire il futuro adempimento dei doveri patrimoniali derivanti dalla separazione, lo sottraevano al giudizio di convalida e ne consentivano l'emanazione da parte del solo Tribunale in camera di consiglio, sentito il p. m., con decreto motivato (Trib. Monza, 27 ottobre 1989, in *Foro It.*, 1990, I, 1726, con nota di Brilli), non essendo consentito assimilarlo con il sequestro conservativo di cui all'art. 671 c. p. c., neppure per finalità di mera regolamentazione (cfr. Cass., 5 febbraio 1988, n. 1261, in *Corriere Giur.*, 1988, 612, con nota di Catalano, *È competente il collegio per il sequestro a tutela dei crediti di mantenimento*).

Successivamente all'emanazione delle norme relative al nuovo procedimento cautelare uniforme, la giurisprudenza prevalente ha continuato ad escludere la natura cautelare del sequestro *ex* art. 156 c. c. (cfr. Trib. Foggia, 12 giugno 2000, in *Foro It.*, 2000, I, 2054, con nota critica di Cea, *Due sequestri speciali e il reclamo cautelare*; Cass., 12 maggio 1998, n. 4776, in *Giust. Civ.*, 1998, I, 2533; Corte cost., 18 aprile 1997, n. 99, in *Foro It.*, 1998, I, 3074; Id., 19 luglio 1996, n. 258, *ivi*, 1996, I, 3603, con nota di Cipriani, *Il giudice istruttore e la competenza a provvedere* ex *art. 156, 6° comma, c. c.*; Cass., 30 gennaio 1992, n. 961, in *Giust. Civ.*, 1993, I, 3078, con nota di Cavallo, *Sulla violazione del dovere di fedeltà coniugale e sulle sue conseguenze in tema di addebitabilità della separazione*).

Una volta negata la natura cautelare di tale provvedimento, ne discende in via automatica l'inapplicabilità della disciplina di cui agli artt. 669 *bis* e segg. c. p. c. (cfr. Trib. Milano, 21 luglio 1995, in *Giur. It.*, 1995, I, 2, 878, con nota di Vullo, *Sulla competenza per il reclamo contro il provvedimento cautelare collegiale del tribunale e sull'applicabilità della nuova disciplina cautelare uniforme al sequestro* ex *art. 156, 6° comma, c. p. c.*; Id. Modena, 13 aprile 1995, in *Fam. e Dir.*, 1995, 367, con nota di Vullo, *Inapplicabilità della nuova disciplina cautelare uniforme ai provvedimenti* ex *art. 156, 6° comma, c. c.*; Id. Messina, 7 maggio 1993, in *Foro It.*, 1993, I, 1989; Id. Catania, 23 aprile 1993, in *Dir. Famiglia*, 1994, I, 217, con nota di Bongiorno e Ziino, *Note sulla competenza a disporre il sequestro* ex *art. 156 c. c. dopo la l. n. 353/90*), e, di conseguenza, del reclamo previsto dall'art. 669 *terdecies* c. p. c. (cfr. Trib. Foggia, 12 giugno 2000, cit.; Id. Milano, 21 luglio 1995, cit.; Id. Modena, 13 aprile 1995, cit.).

Peraltro, non mancano le decisioni che riconoscono al sequestro in discorso natura cautelare: cfr. Cass., 4 dicembre 1999, n. 13579, in *Rep. Foro It.*, 1999, voce «Competenza civile», n. 263, la quale lo qualifica «provvedimento cautelare atipico»; Id., 28 aprile 1998, n. 4323, in *Giust. Civ.*, 1998, I, 2811; nonché, nell'ambito della giurisprudenza di merito, Trib. Cagliari, 21 maggio 1998, in *Foro It.*, 1998, I, 2285, che si pronuncia per l'applicabilità del reclamo *ex* art. 669 *terdecies* c. p. c.

Peraltro, quand'anche si reputasse applicabile al provvedimento in questione la disciplina di cui all'art. 669 *terdecies* c. p. c., ugualmente dovrebbe negarsi l'impugnabilità in cassazione *ex* art. 111 Cost. dell'ordinanza emanata dal giudice del reclamo, secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr., in tal senso, ad es., Cass., 7 maggio 2002, n. 6536, in *Rep. Foro It.*, 2002, voce «Procedimenti cautelari», n. 84; per la ritenuta manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., della inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., avverso l'ordinanza che, accogliendo il reclamo in procedimento cautelare ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c. p. c., conceda la misura invocata, cfr. Cass., 20 dicembre 2002, n. 18142, *ibidem*, voce cit., n. 82).

In dottrina, in generale sui sequestri *de quibus* cfr. Acone, *Due sequestri per la tutela giudiziale dei crediti di mantenimento nella riforma del diritto di famiglia*, in *I processi speciali*, Napoli, 1979, 43 e segg.; Id., *La tutela dei crediti da mantenimento*, Napoli, 1985, spec. 63 e segg.; Carratta, *Sulla funzione coercitiva e non conservativa del «sequestro»* ex *art. 156 c. c.*, in *Fam. e Dir.*, 1998, 518 e segg.

Tribunale Padova, Sezione distaccata Este, 25 febbraio 2004 — Rizzieri *Giudice unico*. — SO.M.AGRI s.a.s. (avv. Canal) - Erzeugerorganisation Marchfeldgemüse GmbH & Co. KG (avv.ti Wenter, Greggio).

Vendita — Vendita internazionale — Convenzione di Vienna del 1980 — Specialità della disciplina convenzionale — Prevalenza sulle norme di diritto internazionale privato.

Vendita — Vendita internazionale — Convenzione di Vienna del 1980 — Interpretazione — Ricorso alla giurisprudenza straniera — Valore non vincolante della giurisprudenza straniera (art. 7, 2° comma).

Vendita — Vendita internazionale — Convenzione di Vienna del 1980 — Termine di pagamento del prezzo (art. 58) — Facoltà del venditore di concedere proroga — Effetti della proroga (art. 63).

Vendita — Questione non disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 1980 — Ricorso al diritto internazionale privato — Diritto applicabile: diritto del credito azionato.

All'approccio internazionalprivatistico si deve preferire un approccio che favorisca, ove possibile, la diretta applicazione di norme di diritto sostanziale. Queste norme prevalgono su quelle di diritto internazionale privato in quanto piú speciali. Esse rivestono per definizione carattere di specialità, giacché risolvono il problema sostanziale «direttamente», ossia evitando il doppio passaggio, che sempre si rende necessario quando si fa ricorso alla giustizia di diritto internazionale privato, consistente prima nell'individuazione del diritto applicabile e poi nell'applicazione dello stesso (1).

Nell'interpretazione della Convenzione la giurisprudenza straniera, sebbene non vincolante, dev'essere attentamente considerata onde assicurare l'applicazione uniforme della Convenzione delle Nazioni Unite, come richiesto dal suo art. 7, 1° comma (2).

Se le parti non hanno contrattualmente stabilito il termine per il pagamento del prezzo, il compratore deve pagarlo quando il venditore mette a sua disposizione i beni. La Convenzione sancisce pertanto il principio della contemporaneità del pagamento alla messa a disposizione dei beni, che si applica ogniqualvolta le parti non si siano accordate diversamente e non esistano usi (che presentino i caratteri di cui all'art. 9, 2° comma, della Convenzione) dai quali si evinca un termine diverso. Il compratore può tuttavia fissare al compratore un termine aggiuntivo per l'adempimento; se il venditore fissa un termine supplementare, fintanto che questo non sia scaduto egli non può risolvere il contratto, né agire per l'adempimento; scaduto il termine, il venditore può immediatamente chiedere la risoluzione del contratto (3).

La compensazione deve considerarsi una questione esclusa dalla portata della Convenzione, con la conseguenza che non si può ricorrere, ex *art. 7, 2° comma, ai principi generali; la Convenzione non permette minimamente di risolvere i problemi connessi all'istituto della compensazione (come ad esempio l'individuazione dei requisiti che devono sussistere per poter compensare reciproci debiti). Pertanto, come tutte le questioni non regolate dalla Convenzione, anche la compensazione internazionale è disciplinata dal diritto applicabile in virtú delle norme di diritto internazionale privato, in questo caso il diritto del credito azionato* (4).

Omissis. — SO.M.AGRI s.a.s. di Ardina Alessandro & C. ha proposto opposizione verso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da Erzeugerorganisation Marchfeldgemüse GmbH & Co. KG, con cui il Tribunale di Padova, nella persona del giudice monocratico della sezione di Este, le ha ordinato il pagamento di lire 40.690.916, oltre spese ed interessi, quale corrispettivo della fornitura di prodotti agricoli, tra cui patate «invernali».

L'opposizione si fonda sui seguenti motivi:

1) la società austriaca, prima di rivolgersi al Tribunale, non ha messo in mora l'opponente, diffidando il pagamento, cosí che «nulla poteva sapere la soc. SO.M.AGRI prima della notifica del decreto ingiuntivo circa le pretese avversarie» (v. atto di citazione); di conseguenza non erano dovute le spese liquidate dal giudice al momento della concessione del decreto ingiuntivo;

2) SO.M.AGRI s.a.s. è a sua volta creditrice nei confronti di Erzeugerorganisation Marchfeldgemüse GmbH della somma

di lire 245.605.200, quale prezzo della vendita di patate «estive», sicché può operare l'istituto della compensazione.

L'opposizione non è fondata e dev'essere perciò rigettata.

Innanzitutto, si osserva con riferimento al punto 1) che la presente controversia riguarda un rapporto d'indubbio carattere internazionale. Da ciò deriva l'esigenza di individuare il diritto sostanziale applicabile. A questo fine potrebbe ritenersi necessario ricorrere alle norme di diritto internazionale privato in materia di vendita internazionale, che in Italia — come affermato dalla Suprema Corte in una recente pronuncia (Cass. Civ., Sez. Un., 19 giugno 2000, n. 448, in *Corr. giur.*, 2002, 369 ss.) — sono le norme previste dalla Convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955, ratificata con l. 4 febbraio 1958, n. 50 ed entrata in vigore il 1° settembre 1964, e non già quelle previste dalla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con l. 18 dicembre 1984, n. 975 ed entrata in vigore il 1° aprile 1991 (in questo senso, v. anche Trib. Rimimi, 26 novembre 2002, n. 3095, in *Giur. it.*, 2003, 896 ss.; Trib. Vigevano, 12 luglio 2000, n. 405, in *Giur. it.*, 2001, 281 ss.; Trib. Pavia, 29 dicembre 1999, n. 468, in *Corr. giur.*, 2000, 932 ss.). Tale affermazione si basa sull'opinione che le norme di diritto internazionale privato costituiscano lo strumento piú idoneo (ed appositamente creato) per l'individuazione delle norme sostanziali applicabili.

A questo approccio internazionalprivatistico si deve tuttavia preferire uno diverso, che favorisca, ove possibile, la diretta applicazione di norme di diritto sostanziale. Con riferimento al caso di specie, ciò impone di stabilire se sussistano i requisiti di applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili del 1980 (ratificata con l. 11 dicembre 1985, n. 765, ed entrata in vigore il 1° gennaio 1988). La preferenza per la Convenzione delle Nazioni Unite (che è convenzione di diritto materiale uniforme, e non di diritto internazionale privato, come talvolta si è erroneamente affermato), rispetto alle norme di diritto internazionale privato poste dalla Convenzione dell'Aja, è anzitutto dovuta al fatto che l'ambito di applicazione internazionale della Convenzione delle Nazioni Unite è speciale rispetto a quello della Convenzione dell'Aja, perché piú limitato. La prima, infatti, si applica soltanto ai contratti di vendita la cui internazionalità dipende dalla diversa ubicazione statale della sede d'affari delle parti contraenti, mentre — com'è noto — la Convenzione dell'Aja riguarda ogni tipo di contratto di vendita «internazionale». Inoltre, la specialità della Convenzione delle Nazioni Unite si fonda su un giudizio di prevalenza delle norme di diritto materiale uniforme rispetto a quelle di diritto internazionale privato, indipendentemente dalla fonte (nazionale od internazionale) di queste ultime. Le norme di diritto materiale uniforme rivestono per definizione carattere di specialità, giacché risolvono il problema sostanziale «direttamente», ossia evitando il doppio passaggio, che sempre si rende necessario quando si fa ricorso alla giustizia di diritto internazionale privato, consistente prima nell'individuazione del diritto applicabile e poi nell'applicazione dello stesso.

Ciò premesso, si rileva che la Convenzione delle Nazioni Unite richiede per trovare applicazione la sussistenza di diversi presupposti.

Dal punto di vista materiale, occorre che il contratto sia un contratto di compravendita, di cui tuttavia la Convenzione non dà alcuna definizione. La mancanza di una definizione espressa non deve però indurre a ricorrere ad una definizione nazionale, come ad esempio quella prevista dall'art. 1470 c.c. Infatti, il concetto di «compravendita» dev'essere ricavato, come d'altronde la maggior parte dei concetti utilizzati nel testo della Convenzione (tra i quali anche quello di «sede d'affari», di «residenza abituale», di «beni», ma non quello di «diritto internazionale privato», che corrisponde al concetto di diritto internazionale privato del foro, o quello di «parte», che va individuato sulla base del diritto al quale rinviano le norme di diritto internazionale privato del foro), in modo autonomo, ossia senza basarsi su definizioni proprie di un determinato ordinamento. A tale proposito diventa rilevante il disposto degli artt. 30 e 53 della Convenzione (cosí anche Tribunal cantonal de Vaud, 11 marzo 1996, n. 01 93 1061, pubblicata su internet all'indirizzo: http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=302&step=FullText), dal quale si evince che è contratto di compravendita alla luce della Convenzione il negozio in forza del quale il venditore è obbligato a consegnare i beni, trasferirne la proprietà ed eventualmente rilasciare tutti i documenti ad essi relativi, mentre il compratore è obbligato a pagare il prezzo ed a prendere in consegna i beni. Con riferimento al caso di specie, non può quindi dubitarsi che il contratto tra la SO.M.AGRI s.a.s. e la società Erzeugerorganisation Marchfeldgemüse GmbH & Co. KG costituisca una compravendita nel senso indicato.

La Convenzione richiede altresí che l'oggetto della compravendita sia, al momento della consegna, mobile e tangibile, come già sottolineato dalla giurisprudenza italiana (Trib. Rimini, cit.; Trib. Pavia, cit.) ed anche straniera (v. OLG Köln, 26 agosto 1994, in *Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report*, 1995, 246; Cour d'appel de Grenoble, 26 aprile 1995, rinvenibile su internet al seguente indirizzo: http://witz.jura.uni-sb.de/CISG/decisions/2604952.htm), giurisprudenza che, sebbene non vincolante, come invece vorrebbe una dottrina minoritaria, dev'essere comunque attentamente considerata onde assicurare l'applicazione uniforme della Convenzione delle Nazioni Unite, come richiesto dal suo art. 7, 1° comma. Infatti, la mera interpretazione autonoma della Convenzione, ossia l'interpretazione che non faccia riferimento al significato che a determinate espressioni viene attribuito in un determinato ordinamento, di per sé è insufficiente ad assicurare l'uniformità alla quale mira la Convenzione stessa allo scopo di favorire lo sviluppo del commercio internazionale.

Poiché il contratto oggetto della presenta controversia presenta i requisiti appena menzionati, sotto il profilo materiale la Convenzione appare applicabile.

È però necessario stabilire se il contratto, ai sensi della Convenzione, sia da reputarsi internazionale. Il carattere dell'internazionalità è infatti definito dalla stessa Convenzione (come peraltro avviene per la maggior parte delle convenzioni di diritto materiale uniforme). Occorre, a questo proposito, che le parti contraenti abbiano, al momento della conclusione del contratto (pertanto è irrilevante se questa circostanza muta successivamente), la loro sede d'affari, ossia il luogo dal quale viene svolta un'attività commerciale caratterizzata da una certa durata e stabilità nonché da una certa autonomia (cfr. OLG Stuttgart, 28 febbraio 2000, in *Internationales Handelsrecht*, 2000, 66), in Stati diversi. Con riferimento al contratto dedotto in giudizio, è evidente che questo requisito d'internazionalità sussiste, avendo il venditore la propria sede d'affari in Austria, mentre il compratore in Italia. Inoltre, si osserva che l'internazionalità del contratto era ben conosciuta dalle parti al momento della sua conclusione, pertanto essa non può considerarsi irrilevante ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della Convenzione.

L'internazionalità del contratto non è tuttavia sufficiente a rendere applicabile la Convenzione. Questa richiede, come d'altronde la maggior parte delle convenzioni di diritto materiale uniforme, un ulteriore elemento, e cioè che i paesi nei quali le parti hanno la loro sede d'affari siano Stati contraenti della Convenzione al momento della conclusione del contratto (art. 1, 1° comma, lett. *a*), oppure che le norme di diritto internazionale privato del foro rinviino al diritto di uno Stato contraente (art. 1, 1° comma, lett. *b*).

Nel caso di specie, si evidenzia che la Convenzione è entrata in vigore sia in Austria che in Italia ben prima della conclusione del contratto, rispettivamente il 1° gennaio 1989 ed il 1° gennaio 1988. Essa deve pertanto considerarsi applicabile in virtú dell'art. 1, 1° comma, lett. *a*). Si aggiunga che le parti non hanno fatto ricorso alla possibilità di escludere l'applicazione della Convenzione, ancorché detta facoltà fosse loro spettante ed esercitabile anche in forma tacita, come spesso affermato dalla giurisprudenza italiana (Trib. Rimini, cit.; Trib. Vigevano, cit.) e straniera (si vedano, ad esempio, Oberster Gerichtshof, 22 ottobre 2001, pubblicata su internet all'indirizzo: http://www.cisg.at/1_7701g.htm; Cour de Cassation, 26 luglio 2001, su http://witz.jura.uni-sb.de/CISG/decisions/2606012v.htm; OLG München, 9 luglio 1997, in *International Legal Forum*, 1997, 159 s.). A nulla poi rileva il silenzio dei difensori delle parti in merito all'applicabilità della disciplina in esame, perché in presenza di tutti i requisiti sopra indicati la Convenzione si applica di diritto (cosí anche Corte di Cassazione francese, 26 giugno 2001, in *Recueil Dalloz*, 2001, Jur. 3607). Dunque non occorre alcuna manifestazione, espressa o tacita, di volontà da parte dei contendenti. Neppure può sostenersi che il silenzio delle parti costituisca un'implicita manifestazione dell'intenzione di escludere l'applicazione della Convenzione (v. Corte

Federale tedesca, 23 luglio 1997, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 1997, 3309 ss.): il riferimento nelle comparse al solo diritto domestico non uniforme di uno Stato contraente, pur potendo in astratto rappresentare un elemento che depone a favore della scelta della legge interna di quello Stato, non è di per sé sufficiente ad escludere la disciplina convenzionale (cosí anche Corte di Cassazione francese, 17 dicembre 1996, in *Revue critique de droit international privé*, 1997, 72 s.; LG Düsseldorf, 11 ottobre 1995, rinvenibile al seguente sito internet: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/180.htm; Corte Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale, lodo arbitrale no. 7565, in *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, novembre 1995, 64 ss.; *contra* BG Weinfelden, 23 novembre 1998, in *Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht*, 1999, 198; Cour d'Appel de Colmar, 26 settembre 1995, rinvenibile al seguente sito internet: www.witz.jura.uni-sb.de/CISG/decisions/260995.htm). Per potere ritenere che le parti abbiano inteso escludere l'applicazione della Convenzione deve infatti risultare in modo univoco che esse si sono rese conto della sua applicabilità, e ciò nonostante abbiano insistito nel fare riferimento unicamente alla disciplina interna. Nel caso in esame, dalle difese svolte dai rispettivi avvocati non risulta che le parti si siano rese conto dell'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite, perciò non possono aver voluto escluderne — neppure implicitamente — l'applicazione, scegliendo di fare esclusivo riferimento al diritto italiano. Quindi, in virtú del principio *iura novit curia*, spetta senz'altro al giudice determinare quali siano le norme italiane applicabili (cosí anche Trib. Vigevano, cit.; Trib. Cuneo, 31 gennaio 1996, rinvenibile al seguente sito internet: http://soi.cnr.it/#Acrdcs/crdcs/it 310196f.htm): norme che devono essere individuate, per tutte le ragioni sopra esposte, nelle disposizioni della Convenzione in esame.

Con riferimento alla questione sostanziale sollevata dalla SO.M.AGRI s.a.s., l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite porta ad escludere che Erzeugerorganisation Marchfeldgemüse GmbH & Co. KG avesse l'onere di richiedere per iscritto il pagamento del prezzo, fissando al compratore un termine per adempiere, prima di rivolgersi al giudice.

Si osserva che i contraenti hanno concluso il contratto oralmente (possibilità loro concessa dall'art. 11 della Convenzione), senza specificare un termine di pagamento del prezzo (termine che non si può evincere neppure dalle rispettive difese). Non è dunque dato sapere se le parti abbiano determinato il momento in cui l'obbligazione del compratore doveva essere adempiuta. Si deve perciò presumere che un termine non sia stato concordato tra le parti. Proprio per fare fronte a questa ipotesi l'art. 58 della Convenzione delle Nazioni Unite stabilisce che «se il compratore non è obbligato a pagare il prezzo in un altro momento determinato» — il che, come si diceva, non risulta nel caso in esame —, «egli deve pagarlo quando, in conformità al contratto e alla presente Convenzione, il venditore mette a sua disposizione i beni». La disposizione in esame sancisce pertanto il principio della contemporaneità del pagamento alla messa a disposizione dei beni (o dei documenti rappresentativi di essi), che si applica ogniqualvolta le parti non si siano accordate diversamente (ad esempio, concordando che il prezzo debba essere pagato in vari momenti: 30% al momento dell'ordine dei beni, 30% al momento dell'inizio dell'assemblaggio, 30% al termine dell'installazione, 10% al momento di verifica del buon funzionamento: v. Corte Federale svizzera, 18 gennaio 1996, in *Schweizerische Zeitischrift für internationales und europäisches Recht*, 1997, 129 ss.) e non esistano usi (che presentino i caratteri di cui all'art. 9, 2° comma, della Convenzione) dai quali si evinca un termine diverso.

Nel caso concreto, il principio ricordato porta a sostenere che il credito del venditore sia divenuto esigibile nell'ottobre del 1999, perché in quel mese è avvenuta presumibilmente la consegna di tutta la merce.

Dal momento della consegna, in cui è divenuto attuale il debito del compratore, a quello in cui è stato depositato il ricorso per ingiunzione (5 maggio 2000), sono trascorsi almeno sei mesi, senza che SO.M.AGRI s.a.s. effettuasse il pagamento. Pur ipotizzando, come fa parte della dottrina, il dovere in capo al venditore di concedere all'acquirente un breve termine per il pagamento, nel caso in cui il compratore non sapesse in anticipo quando i beni gli sarebbero stati messi a disposizione, la società austriaca non poteva certo considerarsi obbligata ad attendere ulteriormente, né era tenuta ad intimare per iscritto (od in una qualsiasi altra forma) il pagamento. Infatti, secondo l'art. 59 della Convenzione delle Nazioni Unite, «il compratore deve pagare il prezzo alla data determinata o determinabile in base al contratto ed alla presente Convenzione, senza bisogno di alcuna richiesta o formalità da parte del venditore». Ne consegue che a seguito del mancato pagamento il compratore è automaticamente in mora (v. Handelsgericht des Kantons Aargau, 5 novembre 2002, rinvenibile su internet al seguente sito: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/715.htm; LG Stendal, 12 ottobre 2000, in *Internationales Handelsrecht*, 2001, 30), senza, cioè, che occorra un ulteriore atto da parte del venditore (cosí anche AG Viechtach, 11 aprile 2002, rinvenibile su internet al seguente sito: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/020411g1german.html; Kantonsgericht Schaffhausen, 25 febbraio 2002, rinvenibile su internet al seguente sito: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/723.htm; Landgericht Aachen, 3 aprile 1990, in *Recht der internationalen Wirtschaft*, 1990, 491 s.).

Quanto detto non significa che il venditore non possa fissare al compratore un termine aggiuntivo per l'adempimento; infatti, l'art. 63, 1° comma, della Convenzione delle Nazioni Unite stabilisce espressamente che «il venditore può fissare al compratore un termine supplementare di durata ragionevole per l'adempimento delle sue obbligazioni». Questa norma, che ha lo scopo di offrire al venditore — che voglia in caso d'inadempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo risolvere il contratto senza doversi chiedere se possa trovare applicazione l'art. 25 (che prevede un concetto assai generico di «inadempimento essenziale») — uno strumento certo per ottenere la risoluzione del contratto, è modellata sulla scorta dell'istituto tedesco della *Nachfrist*, e, come nel diritto tedesco, prevede una facoltà e non un onere (Cour d'Appel Grenoble, 4 febbraio 1999, rinvenibile su internet al seguente sito: http://witz.jura.uni-sb.de/CISG/decisions/040299v.htm; *contra*, con riferimento alla Convenzione, apparentemente LG Göttingen, 20 settembre 2002, rinvenibile su internet al seguente sito: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/655.htm). Quindi, se decide di non concedere un termine supplementare, il venditore può agire immediatamente per ottenere il pagamento, anche facendo ricorso all'autorità giudiziaria (potrà però chiedere la risoluzione del contratto soltanto se l'inadempimento può essere qualificato «essenziale» ai sensi del citato art. 25). Se invece il venditore fissa un termine supplementare, fintanto che questo non sia scaduto egli non può risolvere il contratto, né agire per l'adempimento (scaduto il termine, il venditore può immediatamente chiedere la risoluzione del contratto, indipendentemente dal fatto che l'inadempimento possa essere qualificato come «essenziale» [v. Corte Suprema austriaca, 28 aprile 2000, in *Zeitschrift für Rechtsvergleichung*, 2000, 80; LG Bielefeld, 18 gennaio 1991, rinvenibile su internet al seguente sito: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/174.htm; Cour d'Appel Grenoble, 4 febbraio 1999, rinvenibile su internet al seguente sito: http://witz.jura.uni-sb.de/CISG/decisions/040299v.htm], cosí come può agire in giudizio per il pagamento del prezzo).

Si può aggiungere che l'esercizio della facoltà di concedere o no un termine supplementare non può avvenire in modo arbitrario, dovendo comunque il venditore attenersi al criterio di correttezza (come del resto si evince anche dal riferimento alla «durata ragionevole» del termine supplementare: cfr. LG Aachen, 14 maggio 1993, in *Recht der internationalen Wirtschaft*, 1993, 760 s.). Piú in generale, la condotta dei contraenti dev'essere rispettosa del principio di buona fede, il quale, in quanto costituisce uno dei principi generali sui quali la Convenzione si basa (v. Hof Beroep Gent, 15 maggio 2002, rinvenibile su internet al seguente sito: http://www.law.kuleuven.ac.be/int/tradelaw/WK/2002-05-15.htm; Corte Federale tedesca, 9 gennaio 2002, in *Internationales Handelsrecht*, 2002, 19; Corte Federale tedesca, 31 ottobre 2001, in *Internationales Handelsrecht*, 2002, 14 s.; Corte d'appello Milano, 11 dicembre 1998, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1999, 112 ss.; Corte Federale tedesca, 25 novembre 1998, in *Recht der internationalen Wirtschaft*, 1999, 385; Lodo arbitrale *Dulces Luisi v. Seoul International* del 30 novembre 1998 reso dalla Comission para la Protecion del Comercio Exterior de Mexico, in *Diario Oficial* del 29 gennaio 1999, 69 ff.), informa l'intera disciplina della compravendita internazionale (v. in merito an-

che lodo arbitrale della Corte Arbitrale di Amburgo, 21 marzo 1996, in *Recht der internationalen Wirtschaft*, 1996, 766 ss.), ma offre altresí un imprescindibile canone per l'interpretazione delle disposizioni della Convenzione (v. art. 7, 1° comma). Si deve perciò ritenere che sia contrario a buona fede rivolgersi al giudice pochi giorni dopo la scadenza del termine di pagamento del prezzo, senza avere richiesto al compratore spiegazioni sul ritardo oppure avere concesso al medesimo un termine per provvedere all'adempimento. Non può invece giudicarsi scorretto il comportamento del venditore, il quale si rivolga al giudice dopo avere atteso per ben sei mesi il pagamento del prezzo, senza che nel frattempo il compratore abbia comunicato una qualche giustificazione del ritardo.

Si osserva, con riferimento al punto 2), che la Convenzione delle Nazioni Unite non regola espressamente la compensazione. L'assenza di disposizioni in merito ha fatto sorgere una disputa tra coloro che sostengono che la compensazione debba essere trattata come una questione disciplinata dalla Convenzione, anche se non espressamente (*lacuna praeter legem*), e chi invece ritiene che sia materia esclusa dall'ambito di applicazione della Convenzione (*lacuna intra legem*). Nella prima ipotesi è possibile ricorrere ai principi generali della Convenzione, mentre nella seconda occorre fare ricorso alla giustizia di diritto internazionale privato per individuare il diritto sostanziale applicabile. Questo giudice propende, come d'altronde la maggior parte della dottrina e giurisprudenza (v., ad esempio, OLG München, 9 luglio 1997, pubblicata nella banca dati dell'Università di Friburgo, Germania, dedicata alla Convenzione delle Nazioni Unite, rinvenibile al seguente sito internet: www.jura.uni-freiburg.de/ipr1/cisg; OLG Koblenz, 31 gennaio 1997, in OLG-Report Koblenz, 1997, 37 ss.), per la seconda soluzione. La compensazione — come anche la prescrizione (cfr. LG Düsseldorf, 11 ottobre 1995, rinvenibile sul seguente sito internet: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/180.htm; OLG Hamm, 9 giugno 1995, in *Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report*, 1996, 179; Corte Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale, lodo arbitrale no. 7660, in *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, novembre 1995, 69 ss.), la cessione di crediti (v. OLG Hamm, 8 febbraio 1995, in *Praxis des internationalen Privat-und Verfahrensrechts*, 1996, 197), la rappresentanza (Corte Suprema austriaca, 20 giugno 1997, in *Österreichische Juristenzeitung*, 1997, 829 ss.; AG Alsfeld, 12 maggio 1995, in *Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report*, 1996, 120) e la validità di una clausola penale apposta dalle parti (Corte Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale, lodo arbitrale no. 7331, in *Journal du droit international*, 1995, 1001 ss.) — deve considerarsi una questione esclusa dall'ambito della Convenzione, con la conseguenza che non si può ricorrere, *ex* art. 7, 2° comma, ai principi generali (tra cui vanno annoverati, ad esempio, quello della prevalenza dell'autonomia delle parti, della libertà della forma, della vincolatività degli usi generalmente conosciuti e regolarmente osservati dalle parti, del divieto di venire *contra factum proprium*, della mitigazione dei danni da parte del danneggiato, della limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile, della c.d. *full compensation*, nonché quello secondo cui qualsiasi avviso od altro tipo di comunicazione effettuato o trasmesso dopo la conclusione del contratto produce effetti fin dal momento della sua spedizione e quello per cui *onus probandi incumbit ei qui dicit*) nemmeno nel caso in cui i crediti da compensare derivino tutti da contratti soggetti alla Convenzione delle Nazioni Unite (cosí invece OLG Hamburg, 26 novembre 1999, in *Internationales Handelsrecht*, 2001, 19 ss.). A questa conclusione si giunge in base alla considerazione che la Convenzione non permette minimamente di risolvere i problemi connessi all'istituto della compensazione (come ad esempio l'individuazione dei requisiti che devono sussistere per poter compensare reciproci debiti); del resto, nel corso dei lavori preparatori, la questione non è mai stata affrontata, e ciò spiega il silenzio del testo sul punto. Pertanto, la ricerca della disciplina nell'ambito delle disposizioni della Convenzione (o meglio, dei suoi principi generali) sarebbe fonte d'incertezza, per l'assenza di sicuri criteri di riferimento, con la conseguenza che, anziché promuovere soluzioni uniformi, la Convenzione finirebbe per generare soluzioni interpretative ampiamente discrezionali, risolvendosi in definitiva in un ostacolo allo sviluppo del commercio internazionale.

Come tutte le questioni non regolate dalla Convenzione, anche la compensazione è disciplinata, in assenza di altra convenzione di diritto materiale uniforme, dal diritto applicabile in virtú delle norme di diritto internazionale privato. Nel caso concreto, si deve pertanto ricorrere alle norme della già ricordata Convenzione dell'Aja del 1955, che nel caso di specie rinvia, in forza dell'art. 3, 1° comma, al diritto austriaco, in quanto diritto del venditore Erzeugerorganisation Marchfeldgemüse GmbH & Co. KG. Giacché il credito di cui SO.M.AGRI s.a.s. afferma di essere titolare (e con il quale vorrebbe compensare il credito vantato dalla venditrice) è nei confronti di Erzeugerorganisation Marchfeldgemüse GmbH (v. le fatture prodotte), occorre anche determinare il diritto applicabile a questo secondo rapporto. Essendo anche questo riconducibile ad un contratto di compravendita, si applicano le stesse norme sopra menzionate, che tuttavia ora rinviano al diritto italiano (in quanto diritto del venditore). Non può pertanto applicarsi automaticamente il diritto austriaco alla compensazione legale, che sarebbe senz'altro applicabile se anche il credito della SO.M. AGRI s.a.s. fosse sottoposto al diritto austriaco. Il diritto austriaco sarà sí applicabile, ma in quanto diritto regolatore del contratto da cui nasce il credito oggetto della disputa, ossia quello contro il quale è opposta compensazione, e ciò sulla base del fatto che con l'eccezione di compensazione viene fondamentalmente in questione una vicenda estintiva del credito azionato. Ne consegue che la compensazione legale è disciplinata dal diritto austriaco, perché il credito azionato è sottoposto al diritto austriaco. In particolare, trova applicazione l'art. 1438 ABGB, il quale fra l'altro richiede che i soggetti titolari dei rapporti da cui nascono i crediti da compensare siano i medesimi. SO.M.AGRI s.a.s. non potrà pertanto compensare il proprio debito verso Erzeugerorganisation Marchfeldgemüse GmbH & Co. KG con il credito che vanta nei confronti di Erzeugerorganisation Marchfeldgemüse GmbH, trattandosi di due diverse società, la prima in accomandita semplice, mentre la seconda a responsabilità limitata. Come si evince dalle certificazioni prodotte in giudizio dalla convenuta, la società a responsabilità limitata è socia accomandataria di Erzeugerorganisation Marchfeldgemüse GmbH & Co. KG. Dunque, sebbene la convenuta sia partecipata e gestita da Erzeugerorganisation Marchfeldgemüse GmbH (e ciò giustifica la coincidenza delle sedi sociali), essa è — sulla base del diritto austriaco, che in virtú dell'art. 25, 2° comma, della l. 218/95 si applica sul punto (ma non diversamente sarebbe per il diritto italiano) — un soggetto formalmente distinto da quest'ultima compagine sociale.

Difettando, se non altro, il requisito della reciprocità soggettiva, di cui all'art. 1438 AGBGB, non può trovare accoglimento l'eccezione di compensazione.

In conclusione, il decreto ingiuntivo va confermato; le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. — *Omissis*.

(1-4) Nuove e vecchie questioni in materia di vendita internazionale tra interpretazione autonoma e ricorso alla giurisprudenza straniera. Nota a Trib. Padova, sez. distaccata di Este, 25 febbraio 2004

1. *Introduzione*.

Malgrado la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili[1]) stia per compiere 25 anni, non sono molte le sentenze che in Italia se ne sono occupate[2]). Questo non significa, tuttavia, che tra queste non vi siano sentenze degne di nota. A tal

[1]) In Italia la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili dell'11 aprile 1980 è stata ratificata con L. 11 dicembre 1985, n. 785, ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1988.

[2]) Cfr. in ordine cronologico Cass., Sez. un., 24 ottobre 1988, n. 5739, in *Foro. It.*, 1989, I, 2878, con nota di Pisaneschi; Pret. Parma-Fidenza, 24 novembre 1989, pubblicata sul seguente sito internet: http//soi.cnr.it/#Acrdcs/crdcs/it241189f.htm; Corte cost., 19 novembre 1992, in *Giust. Civ.*, 1994, 314; Trib. Monza, 14 gennaio 1993, in *Foro. It.*, 1994, I, 916 e segg., con nota di Di Paola; App. Genova, 24 marzo 1995, in *Dir. Maritt.*, 1995, 1059 e segg., con nota di Lopez de Gonzalo; Cass., Sez. un., 9 giugno 1995, n. 6499, in *Foro Pad.*, 1997, I, 2 e segg., con nota di Mari; Trib. Cuneo, 31 gennaio 1996, pubblicata sul seguente sito internet: http://www.unilex.info/case.cfm?pid=

proposito vanno ricordate, per il modo esemplare in cui risolvono le questioni controverse[3]), soprattutto la sentenza del Tribunale di Vigevano del 12 luglio 2000[4]), nonché quella del Tribunale di Rimini del 26 novembre 2002[5]), sentenze che sono state accolte molto favorevolmente, tanto da definirle «straordinarie»[6]).

Alla lista delle sentenze italiane che applicano in modo esemplare la Convenzione delle Nazioni Unite si deve oggi aggiungere anche la sentenza in epigrafe; se si considera, tuttavia, che il giudice che ha redatto (in qualità di giudice unico) la sentenza del Tribunale di Vigevano ricordata è lo stesso giudice, dott. Alessandro Rizzieri, che ha anche redatto la sentenza in epigrafe, allora ciò non può sorprendere, come, per la stessa ragione, non può sorprendere che la sentenza in epigrafe si occupi, con lo stesso risultato, di alcune questioni già trattate dalla sentenza del Tribunale di Vigevano. Ciò non significa, però, che la sentenza in epigrafe ricalchi in tutto e per tutto quella del Tribunale di Vigevano; il Tribunale di Padova (nella persona del giudice Rizzieri) si è infatti occupato anche di alcune questioni finora mai trattate dalla giurisprudenza italiana.

2. *Questioni metodologiche: interpretazione «autonoma» e ricorso alla giurisprudenza straniera.*

Prima di volgere l'attenzione alle questioni piú sostanziali, in precedenza non trattate dalla giurisprudenza italiana, appare opportuno rilevare che il Tribunale di Padova si è anche occupato di due aspetti piú generali, relativi rispettivamente all'interpretazione della Convenzione delle Nazioni Unite nonché al modo di colmare le lacune della stessa.

Per quanto riguarda l'interpretazione, il Tribunale ha fatto proprio l'insegnamento della dottrina e di una parte della giurisprudenza[7]) che da tempo afferma che la necessità di tenere conto del carattere internazionale della Convenzione nell'interpretazione della stessa, di cui all'art. 7, 1° comma, richiede che l'interprete non dimentichi che la Convenzione rappresenta il risultato di sforzi diretti a livello internazionale verso l'uniformazione del diritto[8]), che essa non è venuta in essere — a differenza delle leggi statali — nel contesto di un ordinamento giuridico nazionale unitario, né sulla base di una volontà del legislatore chiaramente riconoscibile, e che essa pertanto non va interpretata alla luce di un particolare diritto nazionale[9]). Infatti, sulla scia di questi insegnamenti, il Tribunale ha affermato che le esigenze ricordate si traducono nella necessità di una «interpretazione autonoma»[10]), un'interpretazione, cioè, che «che parta dalla Convenzione stessa [...], con la conseguenza che un ricorso al diritto nazionale o a determinati concetti o modi di intendere propri di un diritto nazionale da parte di chi è chiamato ad applicare la Convenzione non è ammesso»[11]). Si deve, nelle parole del Tribunale di Padova, ricorrere quindi ad un'interpretazione che non si basi «su definizioni proprie di un determinato ordinamento».

Mentre un riferimento all'esigenza di interpretare la Convenzione «autonomamente» non si trova soltanto nella sentenza in epigrafe, ma anche in (pochissime) altre decisioni[12]), la sentenza in epigrafe è finora l'unica sentenza che fa riferimento anche ai limiti posti a questo tipo di

---

1&do=case&id=160&step=FullText; Pret. Torino, 30 gennaio 1997, in *Giur. It.*, 1998, 982 e segg., con nota di Callegari; Trib. Verona, 19 dicembre 1997, in *Riv. vr. giur. ec. impr.*, 1998, 22 e segg.; App. Milano, 20 marzo 1998, in *Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process.*, 1998, 170 e segg.; Cass., Sez. un., 8 maggio 1998, n. 4668, *ivi*, 1999, 290 e segg.; Id., Sez. un., 7 agosto 1998, n. 7759, in *Dir. comm. int.*, 1999, 757 e segg., con nota di Monfeli; Id., Sez. un., 5 novembre 1998, n. 11088, in *Giur. It.*, *Recentissime*, 1999, 164 e seg.; App. Milano, 11 dicembre 1998, in *Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process.*, 1999, 112 e segg.; Cass., Sez. un., 14 dicembre 1999, n. 895, in *Giust. Civ.*, 2000, 2333 e segg., con nota di F. Ferrari; Trib. Pavia, 29 dicembre 1999, in *Corriere Giur.*, 2000, 932 e seg., con nota di F. Ferrari; Cass., Sez. un., 10 marzo 2000, in *Giust. Civ.*, 2000, I, 3203 e segg.; Id., Sez. un., 19 giugno 2000, n. 448, in *Corriere Giur.*, 2002, 369 e segg., con nota di F. Ferrari; Trib. Reggio Emilia, 3 luglio 2000, pubblicata sul seguente sito internet: http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=762&step=FullText; Id. Vigevano, 12 luglio 2000, in *Giur. It.*, 2001, 281 e segg.; App. Milano, 23 gennaio 2001, in *Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process.*, 2001, 1008 e segg.; Id. Milano, 29 gennaio 2001, *ivi*, 2002, 742 e segg.; Cass., Sez. un., 18 ottobre 2002, n. 14837, in *Rep. Foro It.*, 2002, voce «Giurisdizione civile», n. 110; Trib. Rimini, 26 novembre 2002, in *Giur. It.*, 2003, 896 e segg.

[3]) Si noti che non manca una sentenza che ha attirato l'attenzione della dottrina per i risultati non condivisibili ai quali è giunta; v. Trib. Monza, 14 gennaio 1993, in *Foro It.*, 1994, I, 916 e segg.; per commenti critici v. ad esempio F. Ferrari, *Uniform Law of International Sales: Issues of Applicability and Private International Law*, in *Journal of Law and Commerce*, 1995, 159 e segg.; Id., *Diritto uniforme della vendita internazionale: questioni di applicabilità e diritto internazionale privato*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1995, II, 669 e segg.

[4]) V. Trib. Vigevano, 12 luglio 2000, in *Giur. It.*, 2001, 281 e segg., sentenza che peraltro è anche stata tradotta in diverse lingue; per la traduzione tedesca v. *Internationales Handelsrecht*, 2001, 72 e segg.; per la traduzione inglese, v. *Journal of Law and Commerce*, 2001, 209 e segg.; per commenti favorevoli v. F. Ferrari, *Problematiche tipiche della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili risolte in una prospettiva uniforme*, in *Giur. It.*, 2001, 281 e segg.; Id., *Applying the CISG in a Truly Uniform Manner: Tribunale di Vigevano (Italy), 12 July 2000*, in *Uniform Law Review*, 2001, 203 e segg.; Id., *Tribunale di Vigevano: Specific Aspects of the CISG Uniformly Dealt with*, in *Journal of Law and Commerce*, 2001, 225 e segg.; Id., *Internationales Kaufrecht einheitlich ausgelegt*, in *Internationales Handelsrecht*, 2001, 56 e segg.; Mazzotta, *The International Character of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: An Italian Case Example*, pubblicato su internet al seguente indirizzo: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/mazzotta.html; Rosati, *Anmerkung zu Trib. Vigevano*, in *Internationales Handelsrecht*, 2001, 78 e segg.; Veneziano, *Mancanza di conformità delle merci ed onere della prova nella vendita internazionale: un esempio di interpretazione autonoma del diritto uniforme alla luce dei precedenti stranieri*, in *Dir. comm. int.*, 2001, 509 e segg.

[5]) Trib. Rimini, 26 novembre 2002, in *Giur. It.*, 2003, 896 e segg.

[6]) Sant'Elia, *Editorial remarks on Trib. Vigevano, 12 July 2000*, pubblicato su internet al seguente sito: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/000712i3.html.

[7]) V. Cass., 24 giugno 1968, n. 2106, in *Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process.*, 1969, 914: «Non è consentito, sulla base di una norma interna avente diversa area di applicazione, dare ad una norma di derivazione internazionale diretta a regolare il traffico internazionale un significato diverso da quello risultante dalla formula per essa adoperata e dalla comune intenzione degli Stati contraenti. La norma di derivazione internazionale fa parte [...] dell'ordinamento giuridico italiano, ma non può essere interpretata per mezzo di una norma interna»; per un riferimento a questa sentenza in occasione dell'esame dell'art. 7 della Convenzione delle Nazioni Unite, v. anche Bonell, *L'interpretazione del diritto uniforme alla luce dell'art. 7 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1986, II, 225.

[8]) Cfr. anche le osservazioni di Melis, *Art. 7*, in *Kommentar zum UN-Kaufrecht*, a cura di Honsell, Zurigo, 1997, 87 e seg.; Loewe, *Internationales Kaufrecht*, Vienna, 1989, 32.

[9]) In questo senso v. anche Bailey, *Facing the Truth: Seeing the Convention on Contracts for the International Sale of Goods as an Obstacle to a Uniform Law of International Sales*, in *Cornell International Law Journal*, 1999, 288; Herber, in *Internationales Handelsrecht - ein für die Praxis wichtiges, doch für sie bisher zu wenig erschlossenes Rechtsgebiet*, in *Transportrecht-Internationales Handelsrecht*, 1999, 2; Karollus, *UN-Kaufrecht. Eine systematische Darstellung für Studium und Praxis*, Vienna/New York, 1991, 11; Romito e Sant'Elia, *Italian Court and Homeward Trend*, in *Pace International Law Review*, 2002, 186.

[10]) Per questa espressione, v. in dottrina Achilles, *Kommentar zum UN-Kaufrechtsübereinkommen (CISG)*, Berlino, 2000, 28-29; Audit, *La vente internationale de marchandises, Convention des Nations Unies du 11 avril 1980*, Parigi, 1990, 47; Saenger, *Art. 7*, in *BGB*, a cura di Bamberger e Roth, III, Monaco, 2003, 2781; Bonell, *Art. 7*, in *Commentary on the International Sales Law. The 1980 Vienna Sales Convention*, Milano, 1987, 74; Id., *La nouvelle Convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises*, in *Droit et pratique du commerce international*, 1981, 7, 14; Diedrich, *Maintaining Uniformity in International Uniform Law Via Autonomous Interpretation: Software Contracts and the CISG*, in *Pace International Law Review*, 1996, 303; Felemegas, *The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Article 7 and Uniform Interpretation*, in *Review of the CISG*, 2000/2001, 235; F. Ferrari, *Interprétation uniforme de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale*, in *Revue internationale de droit comparé*, 1996, 827; Hackney, *Is the United Nations Convention on the International Sale of Goods Achieving Uniformity?*, in *Lousiana Law Review*, 2001, 475; Magnus, *Konventionsübergreifende Interpretation internationaler Staatsverträge privatrechtlichen Inhalts*, in *Aufbruch nach Europa. 75 Jahre Max-Planck-Institut für Privatrecht*, a cura di Basedow et al., Tubinga, 2001, 572; Torsello, *The CISG's Impact on Leglators: The Drafting of International Contract Law Convnetions*, in *The 1980 Uniform Sales Law. Old Issues Revisited in the Light of Recent Experiences. Verona Conference 2003*, a cura di F. Ferrari, Milano, 2003, 235; Vazquez Lepinette, *The Interpretation of the 1980 Vienna Convention on International Sales*, in *Dir. comm. int.*, 1995, 387 e seg.

[11]) Magnus, *Wiener UN-Kaufrecht (CISG)*, Berlino, 1999, 152; v. anche Babiak, *Defining «Fundamental Breach» under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, in *Temple International and Comparative Law Journal*, 1992, 117; Diedrich, *Autonome Auslegung von internationalem Einheitsrecht. Computersoftware im Wiener Kaufrecht*, Baden-Baden, 1994, 77; F. Ferrari, *Besprechung von U. Magnus Kommentar zum Wiener UN-Kaufrecht*, in *Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, 1997, 65; Heuzé, *La vente internationale de marchandises. Droit uniforme*, Parigi, 1992, 79; Plantard, *Un nouveau droit uniforme de la vente internationale: La Convention des Nations Unies du 11 avril 1980*, in *Journal du droit international*, 1988, 329.

[12]) Cfr. Trib. Pavia, 29 dicembre 1999, in *Corriere Giur.*, 2000, 932 e segg., con nota di F. Ferrari; BGH, 3 aprile 1996, in *JuristenZeitung*,

interpretazione ed individuati dalla dottrina[13]). Infatti, dopo aver fatto un breve elenco di espressioni che debbono senz'altro essere interpretate in modo autonomo (la «compravendita», la «sede d'affari», la «residenza abituale», i «beni»), il Tribunale ricorda due espressioni che non sono da interpretare autonomamente: quella di «diritto internazionale privato», al quale la Convenzione fa espressamente riferimento sia all'art. 1, 1° comma, lett. *b*), che all'art. 7, 2° comma, e che va inteso nel senso di «diritto internazionale privato del foro»[14]), e quella di «parte», per cui è tale soltanto quella che lo è sulla base del diritto applicabile da individuare attraverso le norme di diritto internazionale privato del foro[15]).

Rispetto alle decisioni finora pubblicate, la sentenza del giudice Rizzieri è innovativa anche per l'affermazione, finora rinvenibile esclusivamente in dottrina[16]), che «la mera interpretazione autonoma della Convenzione [...] di per sé è insufficiente ad assicurare l'uniformità alla quale mira la Convenzione stessa». Il giudice si rende conto, cioè, che non è sufficiente che la Convenzione venga considerata un corpo normativo autonomo[17]), potendo essa essere comunque interpretata in modo diverso nei vari ordinamenti[18]). Ciò può avvenire, ad esempio[19]), quando la Convenzione ammette diverse interpretazioni autonome. In questa ipotesi, l'uniformità del risultato non sarebbe che un caso quanto mai improbabile. Nell'ipotesi, ad esempio, in cui vi fossero tre interpretazioni autonome possibili, la probabilità che si giungesse ad un risultato uniforme sarebbe, secondo un calcolo di probabilità, solamente del 33%, mentre la probabilità che si producesse un conflitto sarebbe del 67%[20]).

Anche i redattori della Convenzione in esame si sono resi conto che la sola «interpretazione autonoma» non avrebbe potuto assicurare l'auspicata uniformità, per cui, oltre ad imporre all'interprete di aver riguardo al «carattere internazionale» della Convenzione, essi hanno anche introdotto il precetto di tener conto della necessità di promuovere l'uniformità della sua applicazione[21]). Questo precetto viene inteso dalla dottrina [sia italiana[22]) che straniera[23])] nel senso che le corti che applicano la Convenzione sono tenute ad avere riguardo alla giurisprudenza degli altri Stati, al fine di giungere in tal modo ad un'interpretazione uniforme[24]). Ed è proprio il ricorso alla giurisprudenza straniera che caratterizza non soltanto le sentenze già citate del Tribunale di Vigevano (dove sono state citate 40 decisioni straniere) e del Tribunale di Rimini (che ha fatto riferimento a 35 decisioni straniere), ma anche quella in epigrafe. Infatti, il giudice Rizzieri ha fatto riferimento ad oltre 40 decisioni (tra sentenze di corti statali e lodi arbitrali) rese nei piú diversi Paesi[25]) per risolvere le questioni sottopostegli, promuovendo cosí senz'altro l'uniformità nell'applicazione della Convenzione. Nel citare queste decisioni il giudice Rizzieri ha ancora una volta[26]) ribadito che alla giurisprudenza non deve essere attribuito valore «vincolante»[27]), bensí soltanto valore «persuasivo»[28]). Il Tribunale ha quindi (a ragione)[29]) rifiutato l'opinione minoritaria che riconosce alla giurisprudenza straniera valore vincolante ed auspica persino la creazione di un

---

1997, 35 e segg.; OLG Frankfurt, 20 aprile 1994, in *Recht der internationalen Wirtschaft*, 1994, 595; Gerichtspräsident Laufen, 7 maggio 1993, in *Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht*, 1995, 277 e seg.; *Orbisphere Corp. v. United States*, 726 F.Supp. 1344, 1355 (Ct. Int'l Trade 1989).

[13]) V. in merito F. Ferrari, *How to Create One Uniform Law*, in *Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration*, 2001, 3 e segg.

[14]) In questo senso espressamente F. Ferrari, *Der Begriff des «Internationalen Privatrechts» nach Art. 1 Abs. 1 lit. b) des UN-Kaufrechts*, in *Zeitschrift für europäisches Privatrecht*, 1998, 162 e segg.

[15]) Cosí anche Saenger, *Art. 1*, in *BGB*, cit., 2767.

[16]) V. ad esempio Enderlein, Maskow e Strohbach, *Internationales Kaufrecht. Kommentar*, Friburgo/Berlino, 1991, 62; F. Ferrari, *Vendita internazionale di beni mobili. Art. 1-13. Ambito di applicazione. Disposizioni generali*, Bologna, 1994, 136 e seg.

[17]) L'autonomia del diritto uniforme di origine convenzionale, anche diverso dal diritto uniforme derivante dalla Convenzione delle Nazioni Unite in esame, è stata spesso sottolineata dalla dottrina; v., ad esempio, Bariatti, *Interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme*, Padova, 1986, 141; Chauveau, *Des Conventions portant loi uniforme*, in *Journal du droit international*, 1956, 588; Malintoppi, *Les rapports entre droit uniforme et droit international privé*, in *Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye*, 1965/III, 43.

Carbone, *L'ambito di applicazione ed i criteri interpretativi della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale*, in *Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process.*, 1980, 533, invece, preferisce qualificare il diritto derivante da convenzioni di diritto uniforme quale diritto «speciale», considerato che «questa espressione accentua maggiormente proprio la esigenza di garantire su di essa una sicura influenza delle disposizioni di diritto comune e di altre convenzioni internazionali almeno nel caso in cui sia necessario effettuare al loro riguardo delle vere e proprie reciproche integrazioni». La dottrina che si è interessata di questo problema, tra cui Bariatti, *op. cit.*, 141, nota 35, ha, però, giustamente rilevato che sembra che «le due espressioni (autonomia, specialità) indichino due aspetti diversi del diritto uniforme che è opportuno distinguere: da un lato, pare corretto utilizzare l'espressione "autonomia" nei confronti degli ordinamenti nazionali, in modo da mantenere "isolato" nell'ordinamento interno il diritto uniforme sí che l'operatore interno non utilizzi categorie giuridiche e norme del foro per integrare la disciplina di origine convenzionale; d'altro lato, in determinati casi può rilevarsi utile la nozione di specialità proprio nel senso indicato da Carbone al fine dell'integrazione del sistema convenzionale».

[18]) Confronta per una simile affermazione anche Munday, *The Uniform Interpretation of International Conventions*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1978, 450, dove l'A. afferma che «*even when outward uniformity is achieved following the adoption of a single authoritative text, uniform application of the agreed rules is by no means guaranteed, as in practice different countries almost inevitably come to put different interpretations on the same enacted words*».

Per una conclusione simile, v. anche Bonell, *Commento all'art. 7 della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili*, in *Nuove Leggi civ. comm.*, 1989, 21; Enderlein e Maskow, *International Sales Law. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, Londra/New York/Roma, 1992, 56; Rosenberg, *The Vienna Convention: Uniformity in Interpretation for Gap-Filling - An Analysis and Application*, in *Australian Business Law Review*, 1992, 442 e segg.

[19]) Per questo esempio v. F. Ferrari, *Vendita internazionale di beni mobili*, cit., 137.

[20]) Rileva che anche nel caso in cui la disciplina uniforme venga interpretata in via autonoma possono sorgere dubbi interpretativi ed aversi soluzioni non uniformi, anche Sturley, *International Uniform Laws in National Courts: The Influence of Domestic Law in Conflicts of Interpretation*, in *Virginia Journal of International Law*, 1986, 739, dove l'A. fa un calcolo simile a quello riportato nel testo.

Anche la giurisprudenza straniera, con riferimento tuttavia ad una convenzione di diritto uniforme diversa da quella delle Nazioni Unite, ha affermato che malgrado si faccia leva sull'interpretazione autonoma possono aversi interpretazioni divergenti di una disposizione di diritto uniforme; cfr. *James Buchanan v. Babco*, [1977] 3 All ER. 1048 HL 1053, dove, con riferimento alla Convenzione di Givevra sul trasporto di merci su strada del 1956 (CMR) si legge che si dovrebbe «*of course try to harmonise interpretation but [...] on this very convention, courts in 6 member countries have produced 12 different interpretations of particolar provisons*».

[21]) Magnus, *Wiener UN-Kaufrecht*, cit., 155.

[22]) Cfr. Bonell, *Art. 7*, cit., 90 e segg.; F. Ferrari, *Vendita internazionale di beni mobili*, cit., 138.

[23]) Cosí ad esempio Cook, *The Need for Uniform Interpretation of the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, in *University of Pittsburgh Law Review*, 1988, 226; Id., *The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: A Mandate to Abandon Legal Ethnocentricity*, in *Journal of Law and Commerce*, 1997, 261; Darkey, *A U.S. Court's Interpretation of Damage Provisions under the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods: A Preliminary Step towards an International Jurisprudence of CISG or a Missed Opportunity?*, in *Journal of Law and Commerce*, 1995, 142; Enderlein, Maskow e Strohbach, *op. cit.*, 62; Hartnell, *Rousing the Sleeping Dog: The Validity Exception to the Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, in *Yale Journal of International Law*, 1993, 7; Herber e Czerwenka, *Internationales Kaufrecht. Kommentar zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 11 April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf*, Monaco, 1991, 48; Heuzé, *op. cit.*, 79 e seg.; Honnold, *Uniform Law for International Sales*, 3ª ed., L'Aja, 1999, 95 e segg.; Kritzer, *Guide to Practical Applications of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, Deventer, 1989, 109; Maskow, *The Convention on the International Sale of Goods from the Perspective of the Socialist Countries*, in *La vendita internazionale*, a cura di AA. VV., Milano, 1981, 54; Piltz, *Internationales Kaufrecht. Das UN-Kaufrecht (Wiener Übereinkommen von 1980) in praxisorientierter Darstellung*, Monaco, 1993, 66; Magnus, *Wiener UN-Kaufrecht*, cit., 155; Winship, *Changing Contract Practices in the Light of the United Nations Sales Convention: A Guide for Practitioners*, in *The International Lawyer*, 1995, 528.

[24]) Cosí anche F. Ferrari, *Interprétation uniforme*, cit., 831 e seg.

[25]) Il Tribunale di Padova ha richiamato giurisprudenza proveniente dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Francia, Germania e Svizzera.

[26]) V. già Trib. Vigevano, cit.

[27]) In questo senso anche Trib. Rimini, cit.; Trib. Pavia, cit.

[28]) In questo senso F. Ferrari, *La jurisprudence sur la CVIM: un nouveau défi pour les interprètes?*, in *Revue de droit des affaires internationales*, 1998, 503; Kramer, *Uniforme Interpretation von Einheitsprivatrecht -mit besonderer Berücksichtigung von Art. 7 UNKR*, in *Österreichische Juristische Blätter*, 1996, 146; Melis, *op. cit.*, 88; Magnus, *Währungsfragen im Einheitlichen Kaufrecht. Zugleich ein Beitrag zu seiner Lückenfüllung und Auslegung*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 1989, 123.

[29]) Vedi in questo senso anche Magnus, *Wiener UN-Kaufrecht*, cit., 21.

«supranational stare decisis»[30]). La pretesa di creare un sistema di «supranational stare decisis» non tiene però conto del fatto che un sistema siffatto presuppone una rigida struttura gerarchica delle corti, che manca sul piano internazionale[31]), cosicché la tesi sostenuta dalla dottrina minoritaria ricordata deve essere respinta.

3. Segue: *Lacune esterne, lacune interne e principi generali.*

La sentenza in epigrafe si occupa anche di un'altra questione di carattere generale, ossia delle tecniche da adottare per colmare le lacune della Convenzione delle Nazioni Unite[32]). Infatti, la Convenzione delle Nazioni Unite, come, d'altronde, ogni altra convenzione di diritto materiale uniforme[33]), «non si pone come disciplina esaustiva»[34]), come invece erroneamente affermato dalla giurisprudenza straniera[35]); ciò può dare luogo a problemi relativi alla necessità di colmare le lacune che in una disciplina incompleta sono inevitabilmente riscontrabili. Ed è proprio per soddisfare questa esigenza[36]) che la Convenzione all'art. 7, 2° comma, prevede che «le questioni concernenti materie disciplinate dalla presente Convenzione che non sono espressamente risolte da essa devono essere risolte in conformità con i principi generali sui quali essa si basa, ovvero, in mancanza di tali principi, in conformità con la legge applicabile in virtú delle norme di diritto internazionale privato». Lo scopo di questa «norma di orientamento»[37]) non è molto diverso da quello al raggiungimento del quale tende anche la disciplina dell'interpretazione della Convenzione ricordata: «i giudici dovrebbero, per quanto possibile, astenersi dal ricorrere alle varie leggi nazionali e sforzarsi di trovare una soluzione all'interno della Convenzione»[38]), in modo da poter piú facilmente raggiungere l'obbiettivo ultimo fissato nell'art. 7, 1° comma, ossia un'applicazione uniforme della Convenzione. Secondo l'art. 7, 2° comma, questo approccio non si applica però indistintamente ad ogni tipo di lacuna; essendo invece necessario distinguere tra diversi tipi di lacune[39]).

Di ciò si è evidentemente reso conto anche il Tribunale di Padova, laddove ha affermato che occorre preliminarmente determinare se una questione «deve essere trattata come una questione concernente materia disciplinata dalla Convenzione, ma non espressamente risolta da essa (*lacuna praeter legem*), o se deve piuttosto essere considerata materia esclusa dall'ambito di applicazione della Convenzione (*lacuna intra legem*), distinzione che influisce sulla disciplina applicabile, dato che nel primo caso occorre ricorrere ai principi generali della Convenzione, mentre nel secondo caso occorre fare ricorso alla giustizia di diritto internazionale privato per individuare una soluzione sostanziale».

Il Tribunale di Padova non si è tuttavia limitato a questa affermazione di carattere generale, peraltro senza precedenti in giurisprudenza, ma ha anche fatto un elenco di principi generali ai quali ricorrere per colmare le *lacunae praeter legem*, elenco che ha un unico precedente in giurisprudenza, rappresentato dalla decisione del Tribunale di Rimini nella sentenza già piú volte citata.

L'elenco di questi principi generali, al pari di quello rinvenibile nella sentenza del Tribunale di Rimini, include alcuni principi generali generalmente riconosciuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza come principi generali sui quali la Convenzione stessa si basa[40]); in particolare: il principio della prevalenza dell'autonomia delle parti[41]), quello della libertà della forma[42]), nonché quello della vincolatività degli usi gene-

---

[30]) Cosí Dimatteo, *An International Contract Law Formula: The Informality of International Business Transactions Plus the Internationalization of Contract Law Equals Unexpected Contractual Liability*, in *Syracuse Journal of International Law and Commerce*, 1997, 79; Id., *The CISG and the Presumption of Enforceability: Unintended Contractual Liability in International Business Dealings*, in *Yale International Law Journal*, 1997, 133.

[31]) Cosí già F. Ferrari, *Art. 7*, in *Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht (CISG)*, a cura di Schlechtriem, 3ª ed., Monaco, 2000, 128.

[32]) Per un esame approfondito della questione di cui nel testo, v. ad esempio Callaghan, *U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Examining the Gap-filling Role of the CISG in Two French Decisions*, in *Journal of Law and Commerce*, 1995, 183 e segg.; Diedrich, *Lückenfüllung im Internationalen Einheitsrecht - Möglichkeiten und Grenzen richterlicher Rechtsforthildung im Wiener Kaufrecht*, in *Recht der Internationalen Wirtschaft*, 1995, 353 e segg.; F. Ferrari, *Gap-filling and Interpretation of the CISG: Overview of International Case Law*, in *Revue de droit des affaires internationales*, 2003, 221 e segg.; Frigge, *Externe Lücken und internationales Privatrecht nach dem UN-Kaufrecht (Art. 7 Abs. 2)*, Francoforte, 1994; Hellner, *Gap-Filling by Analogy: Art. 7 of the U.N. Sales Convention in Its Historical Context*, in *Studies in International Law: Festskrift till Lars Hjerner*, a cura di Ramberg, Stoccolma, 1990, 219 e segg.; Loewe, *Kaufrechtsübereinkommen - Lückenfüllung durch nichtamtliche Kodifikationen*, in *Transport- und Vertriebsrecht. Festschrift für Rolf Herber*, Neuwied, 2000, 7 e segg.; Povrzenic, *Interpretation and Gap-Filling under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, pubblicato su internet al seguente sito: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/gap-fill.html; Rosenberg, *op. cit.*, 442 e segg.; Schmid, *Das Zusammenspiel von Einheitlichem UN-Kaufrecht und nationalem Recht. Lückenfüllung und Normenkonkurrenz*, Berlino, 1996; Stoll, *Regelungslücken im Einheitlichen Kaufrecht und IPR*, in *Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, 1993, 75 e segg.; Visser, *Gaps in the CISG: In General and with Specific Emphasis on the Interpretation of the Remedial Provisions of the Convention in the Light of the General Principles of the CISG*, pubblicato su internet al seguente sito: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/visser.html.

[33]) In questo vedi Kropholler, *Internationales Einheitsrecht. Allgemeine Lehren*, Tubinga, 1975, 167; Trompenaars, *Pluriforme unificatie en uniforme interpretatie*, Deventer, 1989, 18 e segg.

[34]) Benedetti, *Commento all'art. 4 della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili*, in *Leggi civ. comm.*, 1989, 9; in questo senso anche Torsello, *op. cit.*, 210 e seg. e 241.

[35]) V. in merito Corte Federale svizzera, 15 settembre 2000, rinvenibile su internet al seguente sito: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/000915s1french.html: «*La CVIM est d'application exhaustive; elle régit l'ensemble du contrat, c'est-à-dire la formation de celui-ci, ainsi que les droits et obligations des parties, de même que les conséquences d'une inexécution. En principe, l'application supplétive du droit national est exclue*»; Gerichtspräsident Laufen, 7 maggio 1993, in *Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht*, 1995, 277-278: «*eine abschließende Kaufrechtsordnung*».

[36]) V., per un'affermazione non dissimile, Eörsi, *General Provisions*, in *International Sale of Goods*, a cura di Galston e Smit, New York, 1984, 2-11.

[37]) Con questa espressione si indicano le norme che «impongono all'interprete di cercare nel sistema stesso della convenzione, alla luce del suo scopo e dei criteri generali cui si ispira, la soluzione dei problemi che incontra nell'applicazione del diritto uniforme», Bariatti, *op. cit.*, 151.

[38]) Bonell, *Commento all'art. 7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili*, in *Leggi civ. comm.*, 1989, 22.

[39]) V. F. Ferrari, *Vendita internazionale di beni mobili*, cit., 151 e segg.

[40]) Per scritti in materia, vedi ad esempio F. Ferrari, *Das Verhältnis zwischen den Unidroit-Grundsätzen und den allgemeinen Grundsätzen internationaler Einheitsprivatrechtskonventionen. Zugleich ein Beitrag zur Lückenfüllung in staatlichen Gerichten*, in *JuristenZeitung*, 1998, 9 e segg.; Id., *Principi generali inseriti nelle convenzioni internazionali di diritto uniforme: l'esempio della vendita, del «factoring» e del «leasing» internazionali*, in *Clausole e principi generali nell'argomentazione giurisprudenziale degli anni novanta*, a cura di Cabella Pisu e Nanni, Padova, 1998, 121 e segg.; Koneru, *The International Interpretation of the UN Convention on Contracts for the International Sale Of Goods: An Approach Based on General Principles*, in *Minnesota Journal of Global Trade*, 1997, 105 e segg.; Magnus, *Die allgemeinen Grundsätze im UN-Kaufrecht*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 1995, 469 e segg.

[41]) In dottrina, si vedano Burkart, *Interpretatives Zusammenwirken von CISG und UNIDROIT Principles*, Baden-Baden, 2000, 194; Felemegas, *op. cit.*, 284; Ferrari, *Gap-filling and Interpretation*, cit., 227; Garro e Zuppi, *Compraventa internacional de mercaderías*, Buenos Aires, 1990, 58, nota 10; Hackney, *op. cit.*, 478; Hyland, *Conformity of Goods to the Contract under the United Nations Sales Convention and the Uniform Commercial Code*, in *Einheitliches Kaufrecht und nationales Obligationenrecht* a cura di Schlechtriem, Baden-Baden, 1987, 329 e seg.; Karollus, *op. cit.*, 16 e seg.; Kramer, *op. cit.*, 149; Reifner, *Stillschweigender Ausschluss des UN-Kaufrechts im Prozess?*, in *Internationales Handelsrecht*, 2002, 52, 54; Schroeter, *Freedom of contract: Comparison between provisions of the CISG (Article 6) and counterpart provisions of the Principles of European Contract Law*, in *Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration*, 2002, 258; Veneziano, *Mancanza di conformità delle merci ed onere della prova nella vendita internazionale: un esempio di interpretazione autonoma del diritto uniforme alla luce dei precedenti stranieri*, in *Dir. comm. int.*, 2001, 514; in giurisprudenza, v. le sentenze citate dal Tribunale di Padova: Hof Beroep Gent, 17 maggio 2002, pubblicata sul seguente sito internet: http://www.law.kuleuven.ac.be/int/tradelaw/WK/2002-05-17.htm; Rechtbank Koophandel Ieper, 29 gennaio 2001, pubblicata sul seguente sito internet: http://www.law.kuleuven.ac.be/int/tradelaw/WK/2001-01-29.htm; Landgericht Stendal, 12 ottobre 2000, in *Internationales Handelsrecht*, 2001, 32.

[42]) In dottrina vedi F. Ferrari, *The Formal Validity of Contracts for the International Sale of Goods Governed by the CISG - An Overview of Case Law*, in *Revue de droit des affaires internationales*, 2004, 85; Reinhart, *UN-Kaufrecht. Kommentar zum Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf*, Heidelberg, 1991, 32; Schlechtriem, *Art. 11*, in *Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht*, cit., 147; *contra* Jametti Greiner, *Der Vertragsabschluss*, in *Das Einheitliche Wiener Kaufrecht*, a cura di Hoyer e Posch, Vienna, 1992, 46 e seg.; in giurisprudenza vedi Compromex Arbitration, 16 luglio 1996, pubblicato sul seguente sito internet: http://www.uc3m.es/cisg/rmexi2.htm; Compromex Arbitration, 29 aprile 1996, pubblicato sul seguente sito internet:

ralmente conosciuti e regolarmente osservati[43]), il principio del divieto di *venire contra factum proprium*[44]), quello della mitigazione dei danni da parte del danneggiato[45]), della limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile[46]), della *full compensation*[47]), ed anche quello secondo cui qualsiasi avviso od altro tipo di comunicazione effettuato o trasmesso dopo la conclusione del contratto produce effetti fin dal momento della sua spedizione[48]).

Oltre a questi principi generali per cosí dire «incontestati», il Tribunale di Padova elenca anche due principi, quello secondo cui *onus probandi incumbit ei qui dicit*[49]) e quello della buona fede[50]), che in dottrina e giurisprudenza hanno creato qualche perplessità.

Con riferimento al primo va ricordato che si discute in dottrina se l'onere della prova ricada tra le materie disciplinate dalla Convenzione[51]). Diversi Autori ritengono che la Convenzione non regoli le questioni relative all'onere della prova, e che si debba — salvo eccezioni[52]) — a tale riguardo fare ricorso al diritto nazionale[53]); si tratta di un punto di vista che è stato sostenuto anche in giurisprudenza[54]). Quale sia il diritto nazionale da applicare, non è tuttavia chiaro. Mentre alcuni Autori sono dell'avviso che si debba sempre fare ricorso alla *lex fori*[55]), altri difendono un altro punto di vista, secondo cui l'onere della prova andrebbe regolato sulla base del diritto di volta in volta richiamato dalle norme di diritto internazionale privato del foro[56]).

La dottrina dominante parte invece dal giusto presupposto che la questione della ripartizione dell'onere della prova sia regolata nella Convenzione[57]) [almeno implicitamente[58]) o «indirettamente»[59])]. Questa opinione viene basata in primo luogo sul fatto che la Convenzione stessa prevede espressamente una regola in tema di onere della prova[60]), all'art. 79, 1° comma[61]), di modo che una totale esclusione della questione della ripartizione dell'onere probatorio dall'ambito della Convenzione non può essere stata voluta nemmeno dai redattori della Convenzione. Si fa inoltre notare che sussistono cosí strette relazioni tra l'onere probatorio ed il diritto materiale che una disciplina sull'onere della prova deve necessariamente essere ricercata all'interno del diritto materiale, cioè della Convenzione stessa[62]).

Se si ammette, com'è giusto fare[63]), che la Convenzione disciplini l'onere probatorio[64]), rimane solo da interrogarsi su come esso possa concretamente essere ripartito. Un'indagine delle singole disposizioni sulla base tanto del loro *iter* formativo quanto della loro formulazione

---

http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=258&step=FullText.

[43]) In questo senso v. in dottrina F. Ferrari, *General Principles and International Uniform Commercial Law Conventions: A Study of the 1980 Vienna Sales Convention and the 1988 Ottawa Conventions*, in *Uniform Law Review*, 1997, 462; Karollus, *op. cit.*, 17; Plantard, *op. cit.*, 332; in giurisprudenza v. RB Koophandel Ieper, 29 gennaio 2001, in *Rechtskundig Weekblad*, 2001, 1396 e segg., con nota Rook.

[44]) V. Achilles, *op. cit.*, 30; Burkart, *op. cit.*, 195; Escher, *UN-Kaufrecht: stillschweigender Verzicht auf Einwand einer verspäteten Mängelrüge: Zugleich Anmerkung zu BGH*, in *Recht der internationalen Wirtschaft*, 1999, 500; Felemegas, *Comparative Editorial Remarks on the Concept of Good Faith in the CISG and the PECL*, in *Pace International Law Review*, 2001, 402; Saenger, *Art. 7*, cit., 2782; v. in giurisprudenza Corte Arbitrale della CCI, lodo no. 8786, in *ICC Court of Arbitration Bulletin*, 2000, 70 e segg.

[45]) V. anche LG Zwickau, 19 marzo 1999, pubblicato sul seguente sito internet: http://www.jura.uni-freiburg.de/ipr1/cisg/urteile/text/519.htm; Corte Arbitrale CCI, lodo arbitrale no. 8817, pubblicato sul seguente sito internet: http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=398&step=FullText.

[46]) V. in merito Faust, *Die Vorhersehbarkeit des Schadens gemäß Art. 74 Satz 2 UN-Kaufrecht (CISG)*, Tubinga, 1996; F. Ferrari, *Prevedibilità del danno e contemplation rule*, in *Contratto e Impresa*, 1993, 760 e segg.

[47]) Cfr. Callaghan, *op. cit.*, 200; Colligan, *Applying the General Principles of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods to Fill the Article 78 Interest Rate Gap in Zapata Hermanos, S.A. v. Hearthside Baking Co. Inc.*, in *Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration*, 2002, 50 e seg.; Darkey, *op. cit.*, 150; Flambouras, *The Doctrines of Impossibility of Performance and clausula rebus sic stantibus in the 1980 Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Principles of European Contract Law: A Comparative Analysis*, in *Pace International Law Review*, 2001, 289; Koneru, *op. cit.*, 125; Roßmeier, *Schadensersatz und Zinsen nach UN-Kaufrecht - Art. 74 bis 78 CISG*, in *Recht der Internationalen Wirtschaft*, 2000, 408; van Alstine, *Dynamic Treaty Interpretation*, in *University of Pennsylvania Law Review*, 1998, 752; in giurisprudenza vedi Oberster Gerichtshof, 9 marzo 2000, pubblicato sul seguente sito internet: http://www.cisg.at/6_31199z.htm; Internationales Schiedsgericht der gewerblichen Wirtschaft, lodi arbitrali no. SCH-4366 e SCH-4318, in *Recht der internationalen Wirtschaft*, 1995, 590 e segg.

[48]) Confronta anche Bonell, *Art. 7*, cit., 83; Enderlein, Maskow e Strohbach, *op. cit.*, 64; Magnus, *op. ult. cit.*, 160; v. anche Oberster Gerichtshof, 30 giugno 30, 1998, pubblicato sul seguente sito internet: http://www.cisg.at/1_27397x.htm; Landgericht Stuttgart, 13 agosto 1991, pubblicato sul seguente sito internet: http://www.jura.uni-freiburg.de/ipr1/cisg/urteile/text/33.htm.

[49]) Per questo principio in giurisprudenza v. anche Trib. Rimini, cit.; Handelsgericht Kanton Zürich, 26 aprile 1995, in *Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht*, 1996, 53.

[50]) Per un esame approfondito della questione, v. Diesse, *La bonne foi, la cooperation et le raisonnable dans la Convention des Nations Unies relative à la vente internationale de merchandises (CVIM)*, in *Journal du droit international*, 2002, 55 e segg.; Keily, *Good Faith and the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*, in *Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration*, 1999, 15 e segg.; Keinath, *Der gute Glauben im UN-Kaufrecht*, Costanza, 1997; Lefebvre, *La bonne foi dans la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises*, in *Revue Juridique Thémis*, 1993, 561 e segg.; Magnus, *Remarks on Good Faith: The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, in *Pace International Law Review*, 1998, 89 e segg.; Powers, *Defining the Undefinable: Good Faith and the United Nations Convention on the Contracts for the International Sale of Goods*, in *Journal of Law and Commerce*, 1999, 333 e segg.; Silva Ruiz, *La buena fe en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías*, in *Libro centenario del código civil*, I, Madrid, 1989, 111 e segg.; Sim, *The Scope and Application of Good Faith in the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, pubblicato su internet al seguente sito: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/sim1.html.

[51]) Per alcune monografie sulla questione dell'onere della prova nella Convenzione di Vienna, cfr. Antweiler, *Beweislastverteilung im UN-Kaufrecht. Insbesondere bei Vertragsverletzungen des Verkäufers*, Francoforte, 1995; Henniger, *Die Frage der Beweislast im Rahmen des UN-Kaufrechts: zugleich eine rechtsvergleichende Grundlagenstudie zur Beweislast*, Monaco, 1995; Imberg, *Die Verteilung der Beweislast beim Gefahrübergang nach UN-Kaufrecht*, Francoforte, 1998; Jung, *Die Beweislastverteilung im UN-Kaufrecht*, Francoforte, 1996; Reimer-Zocher, *Beweislastfragen im Haager und Wiener Kaufrecht*, Francoforte, 1995.

[52]) Cfr. ad esempio Hutter, *Die Haftung des Verkäufers für Nichtlieferung der Ware bzw. Lieferung vertragswidriger Ware nach dem Wiener UNCITRAL-Übereinkommen über internationale Warenkaufverträge vom 11. April 1980*, Diss. Regensburg, 1988, 44.

[53]) Khoo, *Art. 2*, in *Commentary on the International Sales Law*, cit., 39; Huber, *Der UNCITRAL- Entwurf eines Übereinkommens über internationale Warenkaufverträge*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 1979, 479 e seg.; Reinhart, *op. cit.*, 89 e seg.; Rosett, *Critical Reflections on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, in *Ohio State Law Journal*, 1984, 281; Ryffel, *Die Schadenersatzhaftung des Verkäufers nach dem Wiener Übereinkommen über internationale Warenkaufverträge vom 11. April 1980*, Berna, 1992, 59.

[54]) Cfr. Corte Arbitrale della CCI, lodo arbitrale no. 6653/93, in *Journal du droit international*, 1993, 1044.

[55]) Cfr. Khoo, *op. ult. cit.*, 39; Otto, *Produkthaftung nach dem UN-Kaufrecht*, in *Monatsschrift für Deutsches Recht*, 1992, 534; Ryffel, *ult. loc. cit.*

[56]) Cosí Grewal, *Risk of Loss in Goods Sold During Transit: A Comparative Study of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the Uniform Commercial Code, and the British Sale of Goods Act*, in *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal*, 1991, 102.

[57]) Cfr. Aue, *Mängelgewährleistung im UN-Kaufrecht*, Francoforte, 1989, 110 e segg.; Ferrari, *Interprétation uniforme*, cit., 102; C. M. Bianca, *Art. 36*, in *Commentary on the International Sales Law*, cit., 287 e seg.; Knapp, *Art. 74*, in *Commentary on the International Sales Law*, cit., 541; Herber, *Anwendungsbereich des UNCITRAL-Kaufrechtsübereinkommens*, in *Das UNCITRAL-Kaufrecht im Vergleich zum österreichischen Recht*, cit., 41; Herber e Czerwenka, *op. cit.*, 32; Jung, *op. cit.*, 40; Magnus, *Stand und Entwicklung des UN-Kaufrechts*, in *Zeitschrift für europäisches Privatrecht*, 1995, 207; Reimers-Zocher, *op. cit.*, 148.

[58]) Cosí espressamente anche HG Zürich, 9 settembre 1993, in *Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht*, 1995, 278.

[59]) Hartwieg, *Prozessuale Aspekte einheitlicher Anwendung der Wiener UN-Konvention über den Internationalen Warenkauf (CISG). Eine komparative Fall- Studie zur einheitlichen Rechtsanwendung*, in *Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft*, 1993, 321.

[60]) Cfr. per tutti Magnus, *Wiener UN-Kaufrecht*, cit., 122; in giurisprudenza v. in merito Trib. Vigevano, cit.

[61]) Cfr. anche Reimers-Zocher, *op. cit.*, 146 e segg.

[62]) Cosí espressamente Jung, *op. cit.*, 38 e 40; nello stesso senso anche Hartwieg, *op. cit.*, 288 e seg.

[63]) V. F. Ferrari, *Scope of Application: Articles 4-5*, in *The Draft UNCITRAL Digest and Beyond: Cases, Analysis and Unresolved Issues in the U.N. Sales Convention*, a cura di F. Ferrari, Flechtner e Brand, Monaco-Londra, 2004, 110 e segg.

[64]) In giurisprudenza annoverano l'onere della prova tra le questioni disciplinate dalla Convenzione delle Nazioni Unite ad esempio Trib.

letterale[65]) ha portato la dottrina[66]) e la giurisprudenza[67]) ad elaborare il principio generale per cui ciascuna delle parti è tenuta a provare i presupposti di fatto delle norme su cui si basano le rispettive pretese[68]), il principio, cioè, che il Tribunale di Padova cosí ha sintetizzato: *ei incumbit probatio, qui dicit*[69]).

Anche la questione se tra i principi generali della Convenzione debba essere annoverato quello della buona fede è stata discussa a lungo in dottrina[70]). Sulla scia della giurisprudenza maggioritaria[71]), peraltro citata dallo stesso Tribunale di Padova, quest'ultimo ha dato risposta affermativa alla questione, sottolineando però anche che il principio di buona fede «offre altresí, e soprattutto, un imprescindibile canone per l'interpretazione delle disposizioni della Convenzione». La soluzione adottata dal Tribunale di Padova va senz'altro condivisa[72]): il principio della buona fede costituisce un principio generale della Convenzione, anche se non deve essere sopravvalutato. Questo principio infatti non può essere utilizzato per imporre o fare venire meno obblighi espressamente previsti dalla Convenzione[73]), giacché a questo principio generale, come a tutti i principi generali ai quali si riferisce l'art. 7, 2° comma, si può ricorrere soltanto per risolvere le questioni disciplinate, ma non espressamente risolte, dalla Convenzione. Pertanto, quando la Convenzione stessa prevede specifici obblighi, il principio in questione non può essere utilizzato per fare venire meno gli obblighi stessi[74]).

4. *Diritto uniforme della vendita e diritto internazionale privato.*

La questione che ha dato luogo alla decisione del Tribunale di Padova riguardava l'opposizione proposta da una società debitrice italiana al decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo di una fornitura di prodotti acquistati da una società creditrice austriaca. Per risolvere tale questione il Tribunale si è giustamente posto il problema dell'individuazione del diritto sostanziale applicabile a quanto lo stesso Tribunale ha definito un «rapporto d'indubbio carattere internazionale», di modo che in relazione al diritto applicabile a tale rapporto appare «necessario ricorrere alle norme di diritto internazionale privato in materia di vendita internazionale». Il Tribunale di Padova, come prima di questo i tribunali di Pavia, Vigevano e Rimini, non si è tuttavia limitato alla individuazione delle norme di diritto internazionale privato rilevanti ed alla loro applicazione, ma, come si vedrà, si è anche posto il problema della applicabilità di tali norme nel caso concreto.

Con riferimento al primo quesito, il giudice — a differenza di altra giurisprudenza[75]), anche recentissima[76]) — ha correttamente individuato nelle norme poste dalla Convenzione dell'Aja del 1955 le norme di diritto internazionale privato rilevanti per determinare la legge applicabile ad un contratto di compravendita internazionale di beni mobili[77]). Il giudice ha fatto prevalere questa Convenzione su quella di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 1980, pur essendo quest'ultima entrata in vigore piú recentemente, ossia il 1° aprile 1991; questa soluzione che, come espressamente rilevato anche[78]) dalla sentenza del Tribunale di Padova, si impone sia alla luce dell'art. 21 della Convenzione di Roma[79]), clausola di compatibilità in virtú della quale la stessa «non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno Stato è o sarà parte»[80]), sia alla luce della parte finale dell'art. 57 della legge n. 218/1995, che riafferma — *ad abundantiam*[81]) — quanto già stabilito dall'art. 21 della Convenzione di Roma, ossia la prevalenza di accordi internazionali, esistenti o futuri, sulla stessa[82]).

Individuata, però, la disciplina internazionalprivatistica (teoricamente) applicabile, il giudice — a nostro avviso correttamente[83]) — non la applica. Egli infatti fa prevalere il ricorso alle norme della Convenzione delle Nazioni Unite sul ricorso alle norme di diritto internazionale privato in quanto le prime rappresentano norme di diritto materiale uniforme che per la loro specialità prevalgono su qualsiasi norma di diritto internazionale privato[84]). Cosí facendo, il giudice Rizzieri si è conformato alla tesi della dottrina maggioritaria, secondo la quale il diritto materiale uniforme di origine convenzionale deve prevalere sul diritto internazionale privato (anche convenzionale) in quanto speciale rispetto a questo[85]), indipendentemente dal fatto che il primo non abbia

---

Pavia, cit.; HG Zürich, 10 febbraio 1999, in *Internationales Handelsrecht*, 2001, 44 e seg.; HG Zürich, 26 aprile 1995, in *Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht*, 1996, 51 e segg.; HG Zürich, 9 settembre 1993, in *Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht*, 1995, 278.

[65]) Cfr. ad esempio JUNG, *op. cit.*, 52 e segg.

[66]) Cfr. F. FERRARI, *Charge de la preuve dans la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises*, in *Revue de droit des affaires internationales*, 2000, 665 e segg.; JUNG, *ult. loc. cit.*; MAGNUS, *Wiener UN-Kaufrecht*, cit., 123.

[67]) V. Trib. Vigevano, cit.; LG Frankfurt, 6 luglio 1994, rinvenibile al seguente sito internet: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/257.htm, secondo cui l'attore «[deve] provare i fatti che di norma devono sussistere per fondare una pretesa»; OG Innsbruck, 1° luglio 1994, in *UNILEX*, dove si afferma che alla base della CISG ci sia la regola per cui «ogni parte deve provare le norme che sono a favore della sua posizione».

[68]) MAGNUS, *ult. loc. cit.*, che sottolinea che questa idea sull'onere della prova è chiaramente alla base dell'art. 79, 1° comma; cfr. per l'importanza dell'art. 79, 1° comma, per la ripartizione dell'onere della prova anche REIMERS-ZOCHER, *op. cit.*, 146 e segg.

[69]) V. anche JUNG, *op. cit.*, 44.

[70]) V. gli scritti citati in nota 50.

[71]) Hof Beroep Gent, 15 maggio 2002, rinvenibile su internet al seguente sito: http://www.law.kuleuven.ac.be/int/tradelaw/WK/2002-05-15.htm; Corte Federale tedesca, 9 gennaio 2002, in *Internationales Handelsrecht*, 2002, 19; Corte Federale tedesca, 31 ottobre 2001, in *Internationales Handelsrecht*, 2002, 14 e seg.; App. Milano, 11 dicembre 1998, in *Riv. Dir. Int. Priv. e Process.*, 1999, 112 e segg.; Corte Federale tedesca, 25 novembre 1998, in *Recht der internationalen Wirtschaft*, 1999, 385; Lodo arbitrale *Dulces Luisi v. Seoul International* del 30 novembre 1998 reso dalla Comission para la Protecion del Comercio Exterior de Mexico, in *Diario Oficial* del 29 gennaio 1999, 69 e segg.

[72]) V. in dottrina ACHILLES, *op. cit.*, 30; BURKART, *op. cit.*, 194; DIESSE, *op. cit.*, 58 e segg.; HONNOLD, *op. cit.*, 100; MELIS, *op. cit.*, 91; KAROLLUS, *op. cit.*, 12; SCHLECHTRIEM, *Uniform Sales Law. The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, Vienna, 1986, 39; THIELE, *op. cit.*, 894; WITZ, SALGER e LORENZ, *International Einheitliches Kaufrecht. Praktiker-Kommentar und Vertragsgestaltung zum CISG*, Heidelberg, 2000, 93.

[73]) *Contra* OLG Hamburg, 28 febbraio 1997, rinvenibile su internet al seguente sito: http://www:cisg-online.ch/cisg/urteile/261.htm.

[74]) In questo senso anche F. FERRARI, *Interpretation of the Convention and gap-filling: Article 7*, in *The Draft UNCITRAL Digest*, cit., 156.

[75]) V. App. Milano, 18 luglio 1997, in *Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process.*, 1997, 980 e segg.; Trib. Monza, 24 luglio 1986, *ibid.*, 1987, 783; Cass., Sez. un., 20 marzo 1986, n. 1971, *ibid.*, 1986, 681; Id., Sez. un., 12 giugno 1984, n. 3479, *ibid.*, 1985, 380; Id., Sez. un., 20 dicembre 1982, n. 7040, *ibid.*, 1984, 152; Trib. Torino, 16 gennaio 1978, in *Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process.*, 1978, 590.

[76]) Cfr. Cass., Sez. un., 18 ottobre 2002, n. 14837, in *Rep. Foro It.*, 2002, voce «Giurisdizione civile», n. 110.

[77]) Che le norme di diritto internazionale privato rilevanti in materia di vendita siano quelle poste dalla Convenzione dell'Aja del 1955 richiamata nel testo è stato spesso rilevato in dottrina; v., in dottrina, FERRARI, *Vendita internazionale di beni mobili*, cit., 37; LANCIOTTI, *Norme uniformi di conflitto e materiali nella disciplina convenzionale della compravendita*, Napoli, 1992, 61 e seg. e 239; LUZZATO, voce «Vendita (dir. internaz. priv.)», in *Enc. Dir.*, XLVI, Milano, 1993, 515; ROSSI, *Il problema dei conflitti tra le convenzioni promosse dalla CEE e dalla Conferenza Permanente dell'Aja*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1986, 367 e segg.; in giurisprudenza, v. da ultimo Trib. Vigevano, cit.; Cass., Sez. un., 19 giugno 2000, n. 448, in *Corriere Giur.*, 2000, 970; App. Milano, 20 marzo 1998, in *Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process.*, 1998, 170 e segg.

[78]) Cfr. in merito anche Trib. Vigevano, cit.; Cass., Sez. un., 19 giugno 2000, n. 448, cit. nella nota precedente.

[79]) V. in merito anche BOSCHIERO, *Il coordinamento delle norme in materia di vendita internazionale*, Padova, 1990, 472 e seg.; *contra* MAGAGNI, *La prestazione caratteristica nella Convenzione di Roma del 1980*, Milano, 1989, 438, che fa prevalere la Convenzione di Roma.

[80]) Per un commento a questa disposizione, v. SACERDOTI, *I rapporti con le altre convenzioni e con il diritto comunitario*, in *Verso una disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti*, a cura di Treves, Padova, 1983, 63 e segg.

Per un'attenta analisi del conflitto di convenzioni e di diritto internazionale privato, v. da ultimo BRIÈRE, *Les conflits de conventions internationales en droit privé*, Parigi, 2001; MALAN, *La concurrence de conventions internationales dans le droit des conflits de lois*, Aix-en-Provence/Marsiglia, 2002.

[81]) In dottrina è stato rilevato che l'ultima parte dell'art. 57 della legge n. 218/1995 non fa che ripetere un principio già esistente, sia perché previsto dalla stessa Convenzione di Roma, all'art. 21 appunto, sia perché previsto dall'art. 2 della stessa legge n. 218/1995, con la conseguenza che «l'unica funzione che è dunque possibile attribuire alla disposizione in esame è quella "pedagogica" di richiamare l'attenzione dell'operatore giuridico» (BENEDETELLI, *Commento all'art. 57 della l. 218/95*, in *Leggi civ. comm.*, 1997, 1388) sull'esistenza di altre convenzioni.

[82]) Cfr. anche TREVES, *Commento all'art. 57 della l. 218/95*, in *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, Padova, 1996, 280 e seg.

[83]) V. in merito anche F. FERRARI, *Rapporto di diritto materiale uniforme di origine convenzionale e diritto internazionale privato*, in *Corriere Giur.*, 2000, 933 e segg.

[84]) Il giudice ha, in altre parole, dato risposta affermativa alla domanda posta da MALINTOPPI, *Diritto uniforme e diritto internazionale privato in tema di trasporto*, Milano, 1955, 51 e segg., se il modo d'essere e di operare delle norme diritto internazionale privato risulti essere modificato o comunque influenzato dall'introduzione di norme di diritto materiale uniforme di origine convenzionale.

[85]) Per un quadro delle posizioni della dottrina in materia, v. BOSCHIERO, *op. cit.*, 346 e segg.

valore gerarchico superiore né rispetto alle norme di diritto interno di origine statale, né rispetto ad altre norme di origine convenzionale[86]).

Parte della dottrina fonda la specialità sul fatto che il diritto materiale uniforme di origine convenzionale viene introdotto con uno «speciale» atto di produzione, ossia l'ordine di esecuzione[87]). Appare evidente che tale criterio — ammesso che possa essere utilizzato[88]) — può operare soltanto nei confronti del diritto internazionale privato che non abbia esso stesso origine convenzionale; questa rappresenta probabilmente la ragione per cui il giudice nel caso concreto non si è neppure riferito a questo tipo di «specialità», poiché le norme di diritto internazionale privato rilevanti nel caso di specie erano quelle poste dalla Convenzione dell'Aja del 1955.

Altra parte della dottrina, invece, fonda la specialità del diritto materiale uniforme di origine convenzionale sul diritto internazionale privato sulla specialità *ratione materiae* del primo[89]). Anche la sentenza in epigrafe[90]) fa riferimento a questo tipo di specialità per affermare la prevalenza della disciplina della Convenzione delle Nazioni Unite, come può facilmente evincersi dal testo della stessa: «Questa preferenza per la Convenzione delle Nazioni Unite (che è convenzione di diritto materiale uniforme, e non di diritto internazionale privato, come talvolta erroneamente affermato) rispetto alle norme di diritto internazionale privato poste dalla Convenzione dell'Aja [...] è anzitutto dovuta al fatto che l'ambito di applicazione internazionale della Convenzione delle Nazioni Unite è speciale rispetto a quello della Convenzione dell'Aja, perché piú limitato. Detta Convenzione, infatti, si applica soltanto ai contratti di vendita la cui internazionalità dipende dalla diversa ubicazione statale della sede d'affari delle parti contraenti, mentre — com'è noto — la Convenzione dell'Aja riguarda ogni tipo di contratto di vendita «internazionale».

Il tipo di specialità piú convincente addotto dal Tribunale di Padova, e prima di esso da altre corti italiane[91]), a giustificazione della prevalenza delle convenzioni di diritto materiale uniforme è tuttavia costituito da un tipo di «specialità» diversa da quella ora ricordata; si tratta di una «specialità» intrinseca del diritto materiale uniforme che deve ravvisarsi nell'idoneità delle norme di diritto materiale uniforme a risolvere direttamente il problema sostanziale che le parti vogliono vedere risolto, soluzione che il ricorso al diritto internazionale privato non fornisce direttamente, poiché questo individua «soltanto» il diritto applicabile le cui norme materiali debbono poi essere applicate per portare ad una soluzione sostanziale[92]). La specialità del diritto materiale uniforme di origine convenzionale va ravvisata quindi (anche, e soprattutto) nella mancata necessità di questo «*procédé par deux étapes*»[93]) che è indispensabile quando si ricorre alle norme di diritto internazionale privato[94]).

5. *Ambito di applicazione* ratione materiae.

Affermata la prevalenza del ricorso alle norme di diritto materiale uniforme (nel caso concreto, quindi, a quelle della Convenzione delle Nazioni Unite) sul ricorso alla giustizia di diritto internazionale privato, il Tribunale di Padova ha esaminato i requisiti di applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite, facendo una distinzione tra quelli inerenti all'ambito di applicazione *ratione materiae* e quello internazionale, da una lato, e quelli di applicabilità in senso stretto, dall'altro.

Come può facilmente evincersi dalla stessa denominazione ufficiale della Convenzione delle Nazioni Unite, essa si applica a ciò che viene identificato nei testi ufficiali francese ed inglese rispettivamente con le espressioni *contrat de vente de marchandises* e *contract of sale of goods*. Il primo quesito a cui rispondere riguarda, dunque, e di ciò si è ovviamente reso conto anche il Tribunale di Padova, il significato da attribuire ai concetti di *vente* e *sale*. In merito occorre però rilevare, come correttamente rilevato dalla decisione in esame, che tale tipo di contratto non è stato espressamente definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite[95]). Come ha fatto notare anche il Tribunale di Padova, ciò non deve però condurre l'interprete a fare ricorso ad un concetto «nazionalistico» di «compravendita»; infatti, «il concetto di «compravendita» dev'essere ricavato, come d'altronde la maggior parte dei concetti utilizzati nel testo della Convenzione [...], in modo autonomo, ossia senza basarsi su definizioni proprie di un determinato ordinamento», compito che non appare troppo arduo, giacché la Convenzione stessa prevede, agli artt. 30 e 53, i diritti e doveri delle parti di un contratto di compravendita internazionale[96]). Ne consegue che, indipendentemente dal carattere commerciale o civile delle parti e del contratto[97]), può

---

[86]) La dottrina ha spesso affermato che il rango delle norme convenzionali, ossia di quelle prodotte mediante ordine di esecuzione sia il medesimo delle altre norme interne emanate con atto legislativo della medesima natura; v. per tutti Boschiero, *op. cit.*, 347; Fabozzi, *L'attuazione dei trattati internazionali mediante ordine di esecuzione*, Milano, 1961, 142 e segg.; Giuliano-Scovazzi-Treves, *Diritto internazionale*, I, Milano, 1983, 641; in giurisprudenza si veda Corte cost., 6 giugno 1989, in *Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process.*, 1990, 93.

[87]) Per un riferimento a questo tipo di specialità, v. Conforti, *Diritto comunitario e diritto degli Stati membri*, in *Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process.*, 1966, 19; Id., *La specialità dei trattati internazionali eseguiti nell'ordinamento interno*, in *Studi in onore di G. Balladore Pallieri*, Milano, 1978, 188 e segg.

[88]) Per una critica del criterio di specialità richiamato nel testo, v. Cassese, *L'efficacia delle norme italiane di adattamento alla convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process.*, 1969, 930; La Pergola, *Costituzione e adattamento dell'ordinamento interno al diritto internazionale*, Milano, 1960, 226 e seg.; Pau, *Considerazioni sul valore dei trattati internazionali nell'ordinamento italiano*, in *Riv. Dir. Int.*, 1984, 748.

[89]) Per un quadro completo in merito, v. Boschiero, *op. cit.*, 380 e segg.

[90]) Nello stesso senso anche Trib. Rimini, cit.; Id. Vigevano, cit.

[91]) V. Trib. Rimini. cit.; Id. Vigevano, cit.

[92]) A favore di una «generale prevalenza» della norma di diritto materiale uniforme di origine convenzionale sulle norme di diritto internazionale privato (pattizio e non) si sono espressi anche Zweigert e Drobing, *Einheitliches Kaufgesetz und Internationales Privatrecht*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 1964, 146 e segg., in particolare 150.

[93]) L'espressione è di Majoros, *Le droit international privé*, 4ª ed., Paris, 1997, 6.

[94]) V. Trib. Padova: «E tuttavia, la specialità — e dunque la prevalenza — della Convenzione delle Nazioni Unite si fonda soprattutto su un giudizio di prevalenza delle norme di diritto materiale uniforme rispetto a quelle di diritto internazionale privato, indipendentemente dalla fonte (nazionale od internazionale) di quest'ultime. Le prime, infatti, rivestono per definizione carattere di specialità, giacché risolvono il problema sostanziale "direttamente", ossia evitando il doppio passaggio, consistente nell'individuazione del diritto applicabile prima e quindi nell'applicazione dello stesso, che sempre si rende necessario quando si fa ricorso alla giustizia di diritto internazionale privato (cfr. Trib. Rimimi, cit.; Trib. Vigevano, cit.)».

[95]) Confronta in merito Bell, *The Sphere of Application of the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, in *Pace International Law Review*, 1996, 250; Padovini, *Der internationale Kauf: Von den Haager Konventionen zur Wiener Konvention - Erfahrungen und Aussichten*, in *Zeitschrift für Rechtsvergleichung*, 1987, 91; Piltz, *op. cit.*, 23; Richards, *Contracts for the International Sale of Goods: Applicability of the United Nations Conventions*, in *Iowa Law Review*, 1983, 227; Samson, *La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises: Etude comparative des dispositions de la Convention et des règles de droit québécois en la matière*, in *Cahiers de droit*, 1982, 927; Torsello, *op. cit.*, 221.

[96]) In questo senso si sono espressi anche Enderlein e Maskow, *op. cit.*, 27, dove si legge che «*the description of what is a contract of sale, whose existence is the first decisive criterion for the application of the Convention, follows in particular from the provisions on the obligations of the seller (Article 30) and of the buyer (Article 53). Both taken together could be conceived as a definition of the contract of sale*». Per affermazioni non dissimili confronta anche Kritzer, *op. cit.*, 69.

Per un esame compiuto dei diritti e degli obblighi che derivano dalla vendita internazionale, vedi per tutti Adame Goddard, *Las obligaciones del vendedor en la compraventa international*, in *Ars iuris*, 1993, 11 e segg.; Id., *Las obligaciones del comprador en la compraventa internacional*, in *Revista de Derecho Comparado*, 1992, 471 e segg.; Enderlein, *Rights and Obligations of the Seller under the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, in *International Sale of Goods. Dubrovnik Lectures*, a cura di Sarcevic e Volken, New York, 1986, 133 e segg.; Farnsworth, *Rights and Obligations of the Seller*, in *Wiener Übereinkommen von 1980. Lausanner Kolloquium*, a cura del Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung, Zurigo, 1985, 83 e segg.; Lüderitz, *Pflichten der Parteien nach UN-Kaufrecht im Vergleich zu EKG und BGB*, in *Einheitliches Kaufrecht und nationales Obligationenrecht*, cit., 179 e segg.; Niggemann, *Die Pflichten des Verkäufers und die Rechtsbehelfe des Käufers*, in *Das Einheitliche Wiener Kaufrecht*, cit., 77 e segg.; Plantard, *Droits et obligations de l'achteur*, in *Wiener Übereinkommen von 1980*, cit. in questa nota, 111 e segg.; Posch, *Die Pflichten des Käufers und die Rechtsbehelfe des Verkäufers*, in *Das Einheitliche Wiener Kaufrecht*, cit., 143 e segg.; Schlechtriem, *Die Pflichten des Verkäufers und die Folgen ihrer Verletzung, insbesondere bezüglich der Beschaffenheit der Ware*, in *Wiener Kaufrecht*, a cura di Bucher, 1991, 103 e segg.; Sevon, *Obligations of the Buyer under the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, in *International Sale of Goods. Dubrovnik Lectures*, cit., 203 e segg.; Tercier, *Droits et obligations de l'achteur*, in *Wiener Übereinkommen von 1980*, cit. in questa nota, 119 e segg.; Widmer, *Droits et obligations du vendeur, ibid.*, 91 e segg.; Wiegand, *Die Pflichten des Käufers und die Folgen ihrer Verletzung, ibid.*, 143 e segg.

[97]) L'art. 1, 3° comma, della Convenzione delle Nazioni Unite riprende il contenuto dell'art. 7 della LUVI (v. in merito Volken, *The Vienna Convention: Scope, Interpretation and Gap-Filling*, in *International Sale of Goods. Dubrovnik Lectures*, cit., 49 alla nota 16), per cui si applica la disciplina uniforme indipendentemente dalla natura civile o commerciale del contratto o dal carattere civile o commerciale delle parti. Questa disposizione è stata introdotta sulla base non solo della

considerarsi[98]) «compravendita» il contratto in virtú del quale il venditore è obbligato a consegnare i beni, trasferirne la proprietà ed eventualmente rilasciare tutti i documenti relativi ad essi, mentre il compratore è obbligato a pagare il prezzo ed a prendere in consegna i beni[99]).

Il Tribunale di Padova non si però limitato a definire il contratto di compravendita nel senso indicato; esso ha fornito anche alcuni elementi utili a circoscrivere meglio il concetto di «beni» la cui compravendita è soggetta alla Convenzione in esame, concetto che, al pari di quello di «compravendita» è un concetto autonomo, da elaborare dunque senza particolare riferimento ad un determinato ordinamento statale.

Sulla scia degli insegnamenti della dottrina nonché della giurisprudenza (italiana e straniera), il Tribunale di Padova rileva innanzitutto che *goods* o *marchandises* ai sensi della Convenzione in esame sono soltanto beni che sono — al momento della consegna —[100]) mobili e tangibili[101]). Il concetto di «beni» coincide quindi sostanzialmente con quello previsto dalle vecchie Convenzioni dell'Aja del 1964[102]), anche se le espressioni usate sono in parte diverse: mentre, infatti, tutti i testi ufficiali inglesi usano il termine *goods*, il testo ufficiale francese della Convenzione delle Nazioni Unite parla di *marchandises* e non piú, come invece facevano le Convenzioni dell'Aja del 1964, di *objets mobiliers corporels*[103]). Tale innovazione, tuttavia, è stata considerata un'innovazione meramente terminologica, non anche sostanziale[104]), per cui non può dubitarsi della coincidenza dei concetti in questione. Ne consegue, ad esempio, che non sono beni ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite, come non lo erano ai sensi delle Convenzione dell'Aja del 1964, quelli incorporali[105]), come ad esempio le invenzioni industriali[106]), il marchio e la ditta[107]). Proprio per questo motivo sorprende che una corte tedesca abbia affermato che la vendita internazionale di un logo è soggetta alla Convenzione delle Nazioni Unite[108]).

Dalla definizione ora data consegue anche che si debbono escludere dall'ambito di applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite i contratti di compravendita internazionali aventi ad oggetto il *know how*, anche se parte della dottrina italiana[109]) e straniera[110]) ritiene di poter applicare la Convenzione in esame anche a simili compravendite[111]).

A differenza di quanto avviene con riferimento al *know how*, deve considerarsi, invece, bene mobile ai sensi della Convenzione in esame non soltanto l'*hardware*[112]) che sia oggetto di una compravendita internazionale, ma anche il *software*[113]), e ciò non in virtú del fatto che nei vari ordinamenti la vendita di *software* viene equiparata ad una compravendita[114]), ma perché in questa ipotesi, come ad esempio anche nella vendita di libri oppure dischi[115]), il risultato dell'attività intellettuale viene generalmente incorporato in un bene corporale[116]). A nostro avviso, però, quanto affermato vale solamente quando il *software*

---

constatazione che manca una definizione unitaria del contratto commerciale o del carattere commerciale di un soggetto, per cui sarebbe impossibile definire il carattere «commerciale» di una parte o di un contratto (cosí espressamente SCHLECHTRIEM, *Uniform Sales Law*, cit., 27), ma ancora sulla base della considerazione che la distinzione in questione non è universalmente riconosciuta (per un quadro dei Paesi che conoscono tale distinzione vedi da ultimo GALGANO, *Diritto civile e diritto commerciale*, in *Atlante di diritto privato comparato*, a cura di Galgano con la collaborazione di Ferrari e Ajani, 3ª ed., Bologna, 1999, 35 e segg.). Di tale distinzione la normativa uniforme sembra, comunque, aver tenuto conto in quanto l'art. 2 esclude l'applicabilità della normativa uniforme ai contratti di compravendita internazionale di beni mobili acquistati per uso personale, familiare o domestico, a contratti, cioè, che appaiono piú civili che commerciali. V. per una simile conclusione, HERBER, *Anwendungsbereich des UNCITRAL-Kaufrechtsübereinkommens*, in *Das UNCITRAL-Kaufrecht im Vergleich zum österreichischen Recht*, cit., 35.

[98]) In questo senso si sono espressi anche ENDLER e DAUB, *Internationale Softwareüberlassung und UN-Kaufrecht*, in *Computer und Recht*, 1993, 601; HERBER e CZERWENKA, *op. cit.*, 16; LANCIOTTI, *op. cit.*, 120; LUZZATO, *op. cit.*, 502 e seg.; PILTZ, *op. cit.*, 23.

[99]) In questo senso anche Trib. Rimini, cit.

[100]) V. in dottrina MAGNUS, *op. ult. cit.*, 65; in giurisprudenza v. per questo requisito Cour d'appel de Grenoble, 26 aprile 1995, rinvenibile su internet al seguente sito: http://witz.jura.uni-sb.de/CISG/decisions/2604952.htm).

[101]) V. in dottrina BERNARDINI, *La compravendita internazionale*, in *Rapporti contrattuali nel diritto internazionale*, Milano, 1991, 85; ENDERLEIN, MASKOW e STROHBACH, *op. cit.*, 42; ENDLER e DAUB, *op. cit.*, 602; HOYER, *Der Anwendungsbereich des UNCITRAL-Einheitskaufrechts*, in *Wirtschaftsrechtliche Blätter*, 1988, 71; ID., *Der Anwendungsbereich des Einheitlichen Wiener Kaufrechts*, in *Das Einheitliche Wiener Kaufrecht*, cit., 38; LIGUORI, *La convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili nella pratica: un'analisi critica delle prime cento decisioni*, in *Foro It.*, 1996, IV, 153; SAMSON, *op. cit.*, 927; in giurisprudenza si vedano Trib. Rimini, cit.; Id. Pavia, cit.; OLG Köln, 26 agosto 1994, in *Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report*, 1995, 246.

[102]) Giungono ad una conclusione analoga anche CZERWENKA, *Rechtsanwendungsprobleme im internationalen Kaufrecht. Das Kollisionsrecht bei grenzüberschreitenden Kaufverträgen und der Anwendungsbereich der internationalen Kaufrechtsübereinkommen*, Berlino, 1988, 147; HEUZÉ, *op. cit.*, 6.

[103]) Per questo rilievo si veda anche DIEDRICH, *Anwendbarkeit des Wiener Kaufrechts auf Softwareüberlassungsverträge*, in *Recht der internationalen Wirtschaft*, 1993, 446; F. FERRARI, *L'ambito di applicazione della convenzione di Vienna sulla vendita internazionale*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1994, 930 e seg.

[104]) In questo senso si sono pronunciati anche HERBER e CZERWENKA, *op. cit.*, 16; KAHN, *La convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises*, in *Revue internationale de droit comparé*, 1981, 956.

[105]) In questo senso si esprime anche HONNOLD, *op. cit.*, 51, affermando che «*goods governed by the Convention must be tangible, corporeal things, and not intangible rights*».

Sembra, invece, esprimere un'opinione contraria, PILTZ, *UN-Kaufrecht*, in *Handbuch des Kaufvertragsrechts in den EG-Staaten*, a cura di von Westphalen, Colonia, 1990, 10, dove l'A. afferma «*daß Waren nur bewegliche Sachen sein können [...]. Andererseits muß die Ware nicht unbedingt eine körperliche Sache sein*». Cosí anche DIEDRICH, *Anwendbarkeit des Wiener Kaufrechts auf Softwareüberlassungsverträge*, cit., 446.

[106]) Anche ENDERLEIN e MASKOW, *op. cit.*, 29, escludono dall'ambito di applicazione i contratti internazionali aventi ad oggetto invenzioni industriali; cfr. anche PILTZ, *Anwendungsbereich des UN-Kaufrechts*, in *Anwaltsblatt*, 1991, 59, dove l'A. esclude le invenzioni industriali dall'ambito di applicazione della Convenzione di Vienna.

[107]) Confronta ENDERLEIN, MASKOW e STROHBACH, *op. cit.*, 42, dove gli Autori avvertono «*Immobilienkäufe als wohl auch Rechtskäufe (z.B. Käufe von gewerblichen Schutzrechten) [sind] nicht in den Anwendungsbereich der Konvention einbezogen*».

[108]) Cfr. OLG Koblenz, 17 settembre 1993, in *Recht der internationalen Wirtschaft*, 1993, 936.

[109]) Favorevole a ricomprendere anche il *know how* fra i beni la cui vendita è sottoposta alla Convenzione di Vienna è in Italia ad esempio DE NOVA, *L'ambito di applicazione «ratione materiae» della Convenzione di Vienna*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1990, 752.

[110]) Vedi per la dottrina tedesca, ad esempio, MAGNUS, *op. cit.*, 64; PILTZ, *Internationales Kaufrecht*, cit., 30.

[111]) Escludono la vendita internazionale di *know how* dall'ambito di applicazione anche HONNOLD, *op. cit.*, 52; SCHLECHTRIEM, *Einheitliches Kaufrecht. Erfahrungen mit den Haager Kaufgesetzen - Folgerungen für das Wiener UN-Kaufrecht*, in *Recht der internationalen Wirtschaft*, 1989, 43.

[112]) Per un'affermazione di quanto asserito nel testo v. in giurisprudenza LG Heidelberg, 3 luglio 1992, rinvenibile sul seguente sito internet: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/38.htm.

[113]) In questo senso anche CZERWENKA, *op. cit.*, 148; DIEDRICH, *Anwendbarkeit des Wiener Kaufrechts auf Softwareüberlassungsverträge*, cit., 441 e seg.; FAKES, *The Application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods to Computer, Software and Database Transactions*, in *Software Law Journal*, 1990, 584; HOEREN, *Der Softwareüberlassungsvertrag als Sachkauf*, in *Computer und Recht*, 1988, 916; KAROLLUS, *Der Anwendungsbereich des UN-Kaufrechts im Überblick*, in *Juristische Schulung*, 1993, 380; MAGNUS, *op. cit.*, 63 e seg.; PRIMAK, *Computer Software: Should the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods Apply? A Contextual Approach to the Question*, in *Computer Law Journal*, 1991, 214 e 217.

[114]) Questo è vero ad esempio in Germania (v. in merito BRANDI-DOHRN, *Die gewährleistungsrechtliche Einordnung des Software-Überlassungsvertrags*, in *Computer und Recht*, 1986, 66; TELLIS, *Gewährleistungsansprüche bei Sachmängeln von Anwendersoftware*, in *Betriebs-Berater*, 1990, 501), nonché in America (confronta HOROVITZ, *Computer Software as a Good under the Uniform Commercial Code*, in *Boston University Law Review*, 1985, 138 e 151; MEZA, *Is Custom-Designed Software a «Good» under Article 2 of the Uniform Commercial Code?*, in *Software Law Journal*, 1989, 550).

[115]) Per questa argomentazione si vedano ad esempio ENDLER e DAUB, *op. cit.*, 603. Per un'affermazione non dissimile si veda anche, seppur senza particolare riferimento alla Convenzione di Vienna, KÖNIG, *Zur Sacheigenschaft von Computerprogrammen und deren Überlassung*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 1990, 1584.

Si esprime in senso contrario, invece, GRAF VON WESTPHALEN, *Das neue Produkthaftungsgesetz*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 1990, 87, il quale afferma che i programmi di computer non costituiscono beni mobili corporali «*weil sie eine geistige Leistung verkörpern*».

[116]) Per un simile ragionamento in dottrina si vedano anche DIEDRICH, *Anwendbarkeit des Wiener Kaufrechts auf Softwareüberlassungsverträge*, cit., 449; PILTZ, *op. ult. cit.*, 30.

Per quanto riguarda la giurisprudenza, sia sufficiente richiamare due sentenze tedesche che fanno leva sul ragionamento menzionato nel testo, seppur senza riguardare la disciplina della Convenzione delle Nazioni Unite: BGH, 4 novembre 1987, in *Der Betrieb*, 1988, 106; BGH, 7 settembre 1990, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 1990, 3011.

Si noti che il problema della qualificazione del *software* si è posto

oggetto della compravendita sia qualificabile quale *software* standard (o commercializzato in serie), ossia quale *software* concepito per una pluralità di utenti[117]). Quando, invece, il programma viene creato su misura per un singolo utente — in questa ipotesi la dottrina tedesca parla di *Individualsoftware* —[118]) può essere dubbio se si debba applicare la disciplina uniforme, considerato che la stessa Convenzione delle Nazioni Unite esclude dal proprio ambito di applicazione i contratti in cui «la parte preponderante delle obbligazioni del contraente che fornisce i beni consiste nella fornitura di mano d'opera o di altri servizi»[119]). Questa tesi è stata recentemente avvalorata dalla giurisprudenza tedesca la quale, in un *obiter dictum*, ha affermato che il *software* standard può considerarsi «bene» ai sensi della Convenzione in esame, mentre lo stesso non può dirsi dell'*Individualsoftware*[120]), costituendo la «vendita» di questo piuttosto un contratto escluso, *ex* art. 3, 2° comma, dall'ambito di applicazione della Convenzione[121]).

6. *Ambito di applicazione internazionale.*

Accertato che il contratto oggetto della controversia rientrava nell'ambito di applicazione *ratione materiae* della Convenzione delle Nazioni Unite, il Tribunale di Padova ha esaminato la sussistenza del requisito di internazionalità, requisito in relazione al quale non sono mancate le critiche, in quanto si è detto che la previsione di una disciplina speciale per i contratti di vendita internazionale di beni mobili non è piú giustificabile, essendo ormai superate le «differenze un tempo esistenti tra scambi internazionali e l'acquisto o la vendita degli stessi prodotti all'interno di uno stesso Paese»[122]).

Quanto alla definizione di internazionalità, questa è prevista dall'art. 1, 1° comma, della Convenzione delle Nazioni Unite, che stabilisce che un contratto è internazionale, come ribadito anche dal Tribunale di Padova, quando esso è stato concluso tra soggetti aventi la propria sede d'affari in Stati diversi, sede d'affari che la decisione in esame definisce (in modo autonomo) come «il luogo dal quale viene svolta un attività commerciale caratterizzata da una certa durata e stabilità nonché da una certa autonomia»[123]). I redattori della Convenzione in esame hanno quindi rigettato la definizione di internazionalità prevista dalle Convenzioni dell'Aja del 1964 in precedenza richiamate, che consideravano internazionali i contratti di compravendita che presentassero due elementi di internazionalità[124]), uno soggettivo *ed* uno oggettivo[125]). In altre parole, i criteri di determinazione del carattere internazionale previsti dalle Convenzioni dell'Aja del 1964 non erano «solo soggettivi, riferiti cioè ai contraenti, ma anche oggettivi, relativi cioè a determinati aspetti materiali del rapporto»[126]). Sotto il primo profilo, l'internazionalità delle Convenzioni dell'Aja presupponeva che le parti avessero il loro «stabilimento»[127]) (in mancanza, la loro residenza abituale) in due Stati diversi, indipendentemente dalla cittadinanza delle parti. Sotto il secondo profilo (oggettivo, quindi), era richiesto un elemento di internazionalità alternativamente[128]) inteso nel senso o di un trasporto transfrontaliero, o dell'effettuazione della proposta e dell'accettazione in Stati diversi, o ancora della consegna da farsi in uno Stato terzo rispetto a quello in cui fossero intervenute l'offerta e l'accettazione.

Infatti, come si evince facilmente dall'art. 1, 1° comma, della Convenzione delle Nazioni Unite, l'internazionalità del rapporto contrattuale dipende dal *solo*[129]) criterio soggettivo[130]), ossia dall'ubicazione statale diversa della sede d'affari (o della residenza abituale)[131]) dei contraenti[132]), ubicazione diversa che, secondo il Tribunale di Padova,

---

anche in occasione dell'entrata in vigore del D. P. R. 24 maggio 1988, n. 224, in materia di responsabilità del produttore. Infatti, in tale occasione occorreva stabilire se il *software* fosse un bene mobile ai sensi dell'art. 2 del suddetto D. P. R., requisito, questo, necessario per l'applicabilità della stessa disciplina. In merito alla discussione relativa a tale problematica, v., da ultimo, ZACCARIA, *La responsabilità del «produttore» di software*, in *Contratto e Impresa*, 1993, 298 e segg.

[117]) Cfr. anche LIGUORI, *La convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili nella pratica: un'analisi critica delle prime cento decisioni*, in *Foro It.*, 1996, IV, 153.

[118]) Per una definizione di *Individualsoftware*, vedi per tutti DIEDRICH, *op. ult. cit.*, 449, secondo il quale sono tali «*alle Computerprogramme, die ausschließlich auf die Bedürfnisse eines einzigen Anwenders zugeschnitten sind und zu diesem Zweck speziell programmiert werden*».

[119]) Solleva la questione di cui nel testo anche DIEDRICH, *op. ult. cit.*, 452.

[120]) V. OLG Köln, 26 agosto 1994, in *Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report*, 1995, 247, dove si legge che «*allenfalls kann Standardsoftware als bewegliche Sache angesehen werden und damit unter den Warenbegriff des UN-Kaufrechts fallen [...]. Nicht hingegen gilt dies, wenn es um die Herstellung von Individualsoftware geht, ein solcher Vertrag ist als Werkvertrag einzuordnen*».

[121]) Per recenti scritti che esaminano l'applicabilità della Convenzione di Vienna a vendite internazionali di *software*, v., oltre agli Autori citati nelle note precedenti, COX, *Chaos versus uniformity: The Divergent Views of Software in the International Community*, in *Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration*, 2000, 3 e segg.; GUPTA, EIMERT e ROSS, *New Rules for International Sales of Computer Hardware and Software*, in *The Computer Lawyer*, 1988, 22 e segg.; LARSON, *Applying Uniform Sales Law to International Software Transactions: The Use of the CISG, its Shortcomings, and a Comparative Look at How the Proposed U.C.C. Article 2B Would Remedy Them*, in *Tulane Journal of International and Comparative Law*, 1997, 445 e segg.; LOCKHARDT e MCKENNA, *Software Licence Agreements in Light of the UCC and the Convention on the International Sale of Goods*, in *Michigan Bar Journal*, 1991, 646 e segg.; WENNING, *Die Behandlung von Standardsoftware im Wiener Übereinkommen über den Warenkauf von 1980*, da estrarre dal sito internet alla pagina: http://www.jura.uni-sb.de/internet/unku95.html; WIENAND, *IPR und UN-Kaufrecht bei grenzüberschreitenden Verträgen im Internet unter besonderer Berücksichtigung des Herunterladens von Software*, rinvenibile su internet al seguente sito: http://www.jura.uni-sb.de/jurpc/aufsatz/19970021.htm.

[122]) BONELL, *La convenzione di Vienna sulla vendita internazionale: origine, scelte e principi fondamentali*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1990, 717.

In questo senso si è espresso anche ROSETT, *op. cit.*, 269, dove si legge che «*the very interconnectedness of domestic and international economies motivates the effort to harmonized contract law and demonstrates that the international trasnaction often is neither functionally nor definitonally distinct [from domestic transactions]*».

A questo punto occorre però rilevare che gli sforzi volti alla creazione di un diritto uniforme in materia commerciale hanno sempre riguardato soltanto situazioni caratterizzate da un elemento di estraneità (nel senso di internazionalità); v. in merito BARIATTI, *L'interpretazione di convenzioni internazionali di diritto uniforme*, Padova, 1986, 18.

Per un esame compiuto della tendenza di limitare gli sforzi tesi all'uniformazione del diritto del commercio internazionale nel senso poc'anzi indicato, v. per tutti LEMHÖFER, *Die Beschränkung der Rechtsvereinheitlichung auf internationale Sachverhalte*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 1960, 401 e segg.

[123]) Per questa definizione v. in giurisprudenza le sentenze citate dallo stesso Tribunale di Padova: Trib. Rimini, cit.; OLG Stuttgart, 28 febbraio 2000, in *Internationales Handelsrecht*, 2000, 66.

[124]) Cfr. SCHLECHTRIEM, *From the Hague to Vienna - Progress in Unification of the Law of International Sales Contracts?*, in *The Transnational Law of International Commercial Transactions*, a cura di Horn e Schmitthoff, II, Deventer, 1982, 127, dove si legge che «*the basic requirements for [he internationality and, thus, for the] application of the Hague Sales Law are two*».

[125]) Cfr. FRIGNANI, *Il contratto internazionale*, Padova, 1990, 262, dove l'A. afferma che «la legge uniforme [del 1964] ha scelto per la sua applicazione due criteri di internazionalità: il primo è soggettivo e si riferisce agli stessi contraenti il cui centro degli affari sia situato in Stati [diversi]; il secondo è oggettivo e si riferisce alla cosa oggetto del contratto o alle circostanze della conclusione dello stesso».

Cfr. anche VAN DER VELDEN, *The Law of International Sales: The Hague Convention 1964 and the Uncitral Uniform Sales Code 1980 - Some Main Items Compared*, in *Hague-Zagreb Essays*, IV, L'Aja, 1983, 49, dove l'A. afferma che sotto il regime delle leggi uniformi del 1964 «*the adjective "international" is defined as having a double meaning, a subjective one, concerning the parties, and an objective one, concerning the parties, and an objective one, concerning the contract of sale itself*».

Per la contrapposizione di un criterio soggettivo od uno oggettivo, v. anche BERNARDINI, *op. cit.*, 88; KACZOROSWSKA, *L'internationalité d'un contrat*, in *Revue de droit international et de droit comparé*, 1995, 216; LOPEZ DE GONZALO, *La vendita internazionale*, in *I contratti in generale*, a cura di Alpa e Bessone, II, 1, Torino, 1991, 907; LUZZATTO, *op. cit.*, 509.

[126]) SARCEDOTI, *op. cit.*, 734.

[127]) I testi ufficiali inglese e francese utilizzano rispettivamente le espressioni *place of business* e *établissement* che la traduzione non ufficiale italiana delle leggi uniformi ed alcuni Autori traducono con l'espressione «stabilimento» (v., ad esempio, MEMMO, *Il contratto di vendita internazionale nel diritto uniforme*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1983, 199). Quest'espressione è, tuttavia, stata criticata in quanto «connotata troppo pesantemente degli elementi fisici» (FRIGNANI, *op. cit.*, 262 alla nota 9).

[128]) I criteri oggettivi elencati nell'art. 1 della Luvi sono stati dichiarati alternativi ad esempio dal LG Hamburg, 14 novembre 1975, in *Recht der internationalen Wirtschaft*, 1977, 425.

[129]) Critica il fatto che secondo la Convenzione delle Nazioni Unite l'internazionalità della compravendita si determina sulla sola base del criterio soggettivo WANG, *Das Wiener Übereinkommen über internationale Warenkaufverträge vom 11. April 1980*, in *Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft*, 1989, 187, il quale vorrebbe applicare la Convenzione soltanto nei casi in cui il rapporto contrattuale presentasse anche un elemento oggettivo di internazionalità.

[130]) Cosí anche KACZOROWSKA, *op. cit.*, 223; RECZEI, *The Area of Operation of the International Sales Convention*, in *American Journal of Comparative Law*, 1981, 517; TORSELLO, *op. cit.*, 213-214.

[131]) Cfr. l'art. 10, lett. *b*) della Convenzione delle Nazioni Unite.

[132]) In questo senso espressamente CARBONE e LOPEZ DE GONZALO, *Commento all'art. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili*, in *Leggi civ. comm.*,

deve sussistere «al momento della conclusione del contratto (per cui sarà irrilevante se questa circostanza muti successivamente alla conclusione del contratto)».

Dalla definizione di internazionalità ora richiamata consegue, da un lato, che se il requisito della diversa ubicazione statale dovesse mancare (essa manca, ad esempio «*where the parties have their places of business in different legal units of the same contracting State*»)[133]), la disciplina applicabile sarebbe quella da individuarsi a mezzo delle norme di diritto internazionale privato del foro, anche se il contratto dovesse essere eseguito in uno Stato diverso da quello in cui compratore e venditore hanno la propria sede d'affare[134]). Dall'altro lato, dalla medesima definizione di internazionalità consegue che si è in presenza di un contratto «internazionale» ai sensi della Convenzione in esame anche quando la merce non è destinata a passare alcuna frontiera[135]), purché le parti abbiano la loro sede di affari in Stati diversi, ed indipendentemente dal fatto che le parti siano cittadini dello stesso Stato[136]).

Il Tribunale di Padova ha quindi esaminato la sussistenza di un altro requisito, strettamente collegato a quello dell'internazionalità, quello, cioè, previsto dall'art. 1, 2° comma, della Convenzione in esame, che limita l'ambito di applicazione della Convenzione[137]) richiedendo che l'internazionalità del rapporto sia apparente ad entrambe le parti[138]), o, in altre parole, che il contratto non appaia essere un contratto meramente «nazionale»[139]).

Allo scopo di determinare se questo presupposto — l'internazionalità apparente del contratto — esista, occorre fare ricorso ad alcuni elementi oggettivi[140]) tassativamente elencati, quale il contratto stesso[141]), le trattative intercorse tra le parti[142]), nonché le informazioni[143]) che le parti si sono scambiate prima o al momento della conclusione del contratto[144]). Da quanto detto finora consegue, ad esempio, che il contratto concluso tra due soggetti aventi le loro sedi d'affari in Stati diversi, senza, però, che questa ubicazione statale diversa sia apparente, non è disciplinato dalla Convenzione in esame[145]).

Alla luce delle circostanze del caso concreto, il Tribunale di Padova ha affermato che l'internazionalità del rapporto era non soltanto apparente, ma addirittura conosciuta da entrambe le parti, per cui il contratto presentava tutti i requisiti di internazionalità necessari.

7. *Legame con uno o piú Stati contraenti.*

Come ribadito anche[146]) dal Tribunale di Padova, l'internazionalità del rapporto come definita *supra* non è *per se* sufficiente a rendere applicabile la Convenzione delle Nazioni Unite, a differenza di quanto era previsto dalla disciplina uniforme dell'Aja del 1964, il cui campo di applicazione era determinato con riferimento al solo carattere di internazionalità della compravendita[147]). Infatti, ai fini della sua applicabilità la Convenzione delle Nazioni Unite richiede che sussista anche uno dei due criteri di collegamento alternativi[148]) previsti dall'art. 1, 1° comma, ciascuno dei quali da solo sufficiente a determinare l'applica-

---

1989, 3; vedi anche Bell, *op. cit.*, 244; Ferrari, *L'ambito di applicazione*, cit., 910; Kindler, *Die Anwendungsvoraussetzungen des Wiener Kaufrechtsübereinkommens der Vereinten Nationen im deutsch-italienischen Rechtsverkehr*, in *Recht der internationalen Wirtschaft*, 1988, 777; Nicholas, *The Vienna Convention on International Sales Law*, in *Law Quarterly Review*, 1989, 205; Volken, *The Vienna Convention: Scope, Interpretation, and Gap-Filling*, cit., 24; Winship, *The Scope of the Vienna Convention on International Sales Contracts*, in *International Sales*, cit., I-20.

In giurisprudenza, v. ad esempio OLG Köln, 26 agosto 1994, in *Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report*, 1995, 246; per una sentenza in cui la Convenzione delle Nazioni Unite non venne applicata perché le parti avevano le loro sedi d'affari nello stesso Stato, v. invece OLG Köln, 27 novembre 1991, in *Justizministerialblatt Nordrhein-Westfalen*, 1992, 103 e segg.; per un riferimento a questa sentenza in occasione della discussione dell'internazionalità del contratto di compravendita, v. anche Bonell e Liguori, *The U.N. Convention on the International Sale of Goods: a Critical Analysis of Current International Case Law (Part I)*, in *Uniform Law Review*, 1996, 153, nota 32.

[133]) Jayme, *Art. 1*, in *Commentary on the International Sale Law*, cit., 30.

Cfr. in questo senso anche Enderlein e Maskow, *op. cit.*, 29, dove si legge che «*the Convention does not apply, per se, to the relations between parties from different territorial units of States having several relevant legal systems*».

[134]) V. in merito Herber e Czerwenka, *op. cit.*, 18: «*Ein Vertrag, der zwischen Partnern mit Niederlassung oder gewöhnlichem Aufenthalt in demselben Land geschlossen wurde, unterliegt nicht dem KaufÜ, auch wenn der Vertrag in einem anderen Land zu erfüllen ist*».

[135]) V. in merito anche Schlechtriem, *From the Hague to Vienna*, cit., 127, dove l'A. afferma che «non rileva affatto come e dove il contratto venga concluso od eseguito». Per affermazioni analoghe, v. anche Luzzatto, *op. cit.*, 510 alla nota 34; Siehr, *Der internationale Anwendungsbereich des UN-Kaufrechts*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 1988, 590.

[136]) L'irrilevanza della cittadinanza delle parti ai fini dell'applicazione della Convenzione di Vienna è espressamente sancita nell'art. 1, 3° comma, della Convenzione stessa: «Né la nazionalità delle parti né il carattere civile o commerciale delle parti o del contratto devono essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione della presente Convenzione».

[137]) V. in merito anche Boschiero, *Le Convenzioni di diritto materiale uniforme*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di Rescigno, XXI, Torino, 1987, 268, dove l'A. afferma che con la previsione di tale requisito «si è inteso [...] restringere l'ambito di applicazione della convenzione, escludendo tutte quelle vendite il cui carattere internazionale non sia emerso chiaramente». Considera l'introduzione dell'art. 1, 2° comma, una limitazione dell'ambito di applicazione anche Herber, *Anwendungsbereich des UNCITRAL-Kaufrechtsübereinkommens*, cit., 35.

[138]) Non è sufficiente che l'internazionalità del rapporto contrattuale sia apparente ad una soltanto delle parti; cfr. in questo senso Magnus, *op. ult. cit.*, 70.

[139]) Per questa affermazione, v. anche Ferrari, *L'ambito di applicazione della convenzione di Vienna sulla vendita internazionale*, cit., 915; Herber, *op. ult. cit.*, 35; Karollus, *UN-Kaufrecht*, cit., 29; Magnus, *op. ult. cit.*, 70.

Se, però, è vero, come suggerito, che la *ratio* dell'art. 1, 2° comma, sta nel proteggere l'affidamento delle parti sulla «nazionalità» del contratto, non può condividersi l'opinione di Volken, *The Vienna Convention: Scope, Interpretation, and Gap-Filling*, cit., 24, secondo il quale le parti debbono concludere il contratto consce del fatto che questo è internazionale perché la disciplina convenzionale possa trovare applicazione. A nostro avviso ciò non è necessario, in quanto esistono dei casi in cui l'internazionalità può essere apparente, ma le parti non hanno concluso il contratto consce di concludere un contratto internazionale.

[140]) Vari Autori hanno qualificato gli elementi sulla base dei quali determinare l'apparente internazionalità del contratto come oggettivi; cfr. ad esempio Czerwenka, *op. cit.*, 136; Karollus, *op. ult. cit.*, 29.

Ne consegue, come già abbiamo avuto occasione di ricordare, che la conoscenza dell'internazionalità del contratto non rileva ai sensi dell'art. 1, 2° comma; cfr. in questo senso anche Magnus, *op. cit.*, 70; sembra, invece, favorire l'opinione contraria, Audit, *op. cit.*, 19.

[141]) Il contratto concluso può rendere apparente l'internazionalità ad esempio nell'ipotesi in cui sia scritto in una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato in cui viene concluso.

[142]) È, per fare un esempio, il caso in cui le parti si siano — in occasione delle trattative contrattuali — scambiate informazioni dalle quali si evince la diversa ubicazione statale di una delle parti.

[143]) Per esempi riguardanti informazioni scambiate tra le parti che siano idonee a rendere apparente l'internazionalità del contratto, v. Magnus, *op. ult. cit.*, 71.

[144]) V. in merito anche Boschiero, *op. ult. cit.*, 268; Hoyer, *Der Anwendungsbereich des Einheitlichen Wiener Kaufrechts*, cit., 35; Karollus, *Der Anwendungsbereich des UN-Kaufrechts im Überblick*, cit., 379; Reinhart, *op. cit.*, 17; Siehr, *op. cit.*, 590 e seg.

[145]) Per un esempio diverso, v. *Official Records of the United Nations Conference*, a cura delle Nazioni Unite, New York, 1981, 15: «*One example of such a situation is where the parties appeared to have their place of business in the same State but one of the parties was acting as the agent for an undisclosed foreign principal. In such a situation paragraph (2) provides that the sale, which appears to be between parties whose places of business are in the same State, is not governed by this Convention*». Per riferimenti a questa ipotesi alla quale la disciplina convenzionale sarebbe inapplicabile in virtú del suo art. 1, 2° comma, v. Carbone e Lopez de Gonzalo, *op. cit.*, 3 e seg.; Enderlein e Maskow, *op. cit.*, 31; Reczei, *op. cit.*, 521.

A nostro avviso è, tuttavia, dubbio se nel caso poc'anzi prospettato la Convenzione di Vienna sia inapplicabile in virtú del suo art. 1, 2° comma. A nostro avviso, infatti, essa sarebbe inapplicabile perché il contratto concluso non presenta l'elemento di internazionalità necessario perché la disciplina convenzionale possa applicarsi. Se un soggetto conclude un contratto senza spendere il nome della persona per cui agisce, come nel caso prospettato, sarà parte del contratto non già il «rappresentato», ma colui che ha formalmente concluso il contratto, come già ricordato *supra* nel testo. Se questo poi ha, come nell'esempio ricordato, la propria sede d'affari nello Stato in cui ha la sua sede d'affari anche la controparte, manca l'elemento dell'internazionalità essenziale *ex* art. 1, 1° comma, perché la Convenzione delle Nazioni Unite possa applicarsi *per se*. Non occorrerà, di conseguenza, ricorrere al disposto dell'art. 1, 2° comma, per escludere l'applicabilità della Convenzione stessa.

[146]) V. anche Trib. Vigevano, cit.; Id. Pavia, cit.

[147]) Vedi Boschiero, *Le Convenzioni di diritto materiale uniforme*, cit., 269, dove l'A. afferma che la Convenzione delle Nazioni Unite abbandona la pretesa, «cosí vivacemente criticata nelle convenzioni del 1964, di determinare autonomamente il proprio ambito d'applicazione in connessione con il solo carattere di internazionalità della vendita».

[148]) Che si tratta di criteri di collegamento «alternativi» è stato spesso sottolineato dalla dottrina; si vedano in merito ad esempio Goode, *Reflections on the Harmonisation of Commercial Law*, in *Uni-*

bilità[149]); la Convenzione richiede, in altre parole, la sussistenza di un determinato legame tra il contratto o la sede d'affari delle parti ed uno o piú Stati contraenti.

Un primo criterio di collegamento, previsto dall'art. 1, 1° comma, lett. *a*), della Convenzione delle Nazioni Unite, è quello per cui la Convenzione è «direttamente»[150]) applicabile quando le parti abbiano la loro sede d'affari non solo in Stati diversi, ma che siano anche contraenti[151]), poco rilevando se le parti siano a conoscenza del fatto che gli Stati nei quali hanno le loro sedi siano contraenti o meno. Ne consegue che, se entrambe le parti hanno le loro sedi d'affari in Stati contraenti (diversi), e se il foro è situato in uno Stato contraente e le parti non hanno escluso l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite, allora il regime della Convenzione trova senz'altro applicazione[152]), indipendentemente da quanto potrebbero prevedere le norme di diritto internazionale privato[153]).

Questo criterio, sulla base del quale il Tribunale di Padova ha applicato la Convenzione in esame, giacché sia il venditore che l'acquirente avevano, al momento della conclusione del contratto, la propria sede d'affari in uno Stato contraente (rispettivamente l'Austria e l'Italia), non pone molti problemi[154]), almeno in linea generale[155]). Problemi possono, invece, sorgere, ed in effetti sono sorti[156]), con riferimento all'altro criterio di applicabilità, previsto dall'art. 1, 1° comma, lett. *b*), in virtú del quale la Convenzione può trovare applicazione anche nei casi in cui una o addirittura entrambe le parti abbiano la propria sede d'affari in Stati non contraenti[157]) (diversi, ovviamente), purché le norme di diritto internazionale privato (del foro)[158]) portino all'applicazione del diritto di uno Stato contraente[159]).

Da ciò deriva, ad esempio, che nei casi in cui la *lex fori* sia la legge di uno Stato, come l'Italia, le cui norme di diritto internazionale privato in materia di compravendita internazionale sono quelle previste dalla Convenzione dell'Aja del 1955, la Convenzione in esame si applica di regola ogni qualvolta la legge scelta (espressamente o in modo indubbio) dalle parti o, in mancanza di una valida *electio iuris*, quella del luogo in cui ha la propria sede d'affari il venditore, sia la legge di uno Stato contraente[160]).

8. *Esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite.*

Dopo avere affermato l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite in base al suo art. 1, 1° comma, lett. *a*), il Tribunale di Padova ha esaminato se le parti avessero contrattualmente escluso la Convenzione in esame, possibilità data loro dall' art. 6[161]), che sancisce la natura «dispositiva» della Convenzione[162]). A differenza della maggior parte delle altre pronunce in materia[163]), il Tribunale di Padova non si è tuttavia limitato a constatare la mancata esclusione ad opera delle parti; esso ha invece colto l'occasione, come già avevano fatto il Tribunale di Vigevano e quello di Rimini per occuparsi piú approfonditamente dell'esclusione della Convenzione ed, in particolare, della sua esclusione implicita.

Innanzitutto occorre rilevare che il Tribunale di Padova, a differenza di alcune corti ed una parte della dottrina[164]), ha ritenuto ammissibile anche l'esclusione soltanto implicita della Convenzione[165]), soluzione che va senz'altro condivisa[166]) anche alla luce dei lavori preparatori; in tal senso a nulla rileva il fatto che l'art. 6 della Convenzione delle Nazioni Unite, a differenza del suo antecedente, l'art. 3 della Legge uni-

---

form Law Review, 1991, 67; MEMMO, *Il contratto di vendita internazionale nel diritto uniforme*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1983, 205; PÜNDER, *Das Einheitliche UN-Kaufrecht - Anwendung kraft kollisionsrechtlicher Verweisung nach Art. 1 Abs. 1 lit. b. UN-Kaufrecht*, in *Recht der internationalen Wirtschaft*, 1990, 869; VOLKEN, *Das Wiener Übereinkommen über den internationalen Warenkauf: Anwendungsvoraussetzungen und Anwendungsbereich*, in *Einheitliches Kaufrecht und nationales Obligationenrecht*, cit., 88.

[149]) V. in questo senso anche CARBONE e LOPEZ DE GONZALO, *op. cit.*, 4; MEMMO, cit. alla nota precedente.

[150]) In dottrina si è spesso rilevato che il criterio di applicabilità previsto dall'art. 1, 1° comma, lett. *a*) della Convenzione delle Nazioni Unite porta all'applicazione «diretta» od «immediata» od «autonoma» della Convenzione stessa; cfr. in merito F. FERRARI, *The Sphere of Application of the Vienna Sales Convention*, L'Aja, 1995, 13; MAGNUS, *Zum räumlich-internationalen Anwendungsbereich des UN-Kaufrechts und zur Mängelrüge*, in *Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, 1993, 390; REINHART, *op. cit.*, 13.

[151]) Vedi per affermazioni identiche KINDLER, *Die Anwendungsvoraussetzungen des Wiener Kaufrechtsübereinkommens der Vereinten Nationen im deutsch-italienischen Rechtsverkehr*, in *Recht der internationalen Wirtschaft*, 1988, 777; RECZEI, *op. cit.*, 518; SIEHR, *op. cit.*, 591 e seg.

[152]) Questa conclusione è accolta anche da MAGNUS, *op. ult. cit.*, 72 e seg.

[153]) In questo senso si esprime anche SACERDOTI, *op. cit.*, 738, dove si legge che «solo in questo caso, ove il foro sia quello di uno Stato contraente, il regime uniforme è senz'altro applicabile, a prescindere da quanto potrebbero disporre le norme di diritto internazionale privato».

A favore di questa soluzione si esprimono anche BELL, *op. cit.*, 247; BOSCHIERO, *Le Convenzioni di diritto materiale uniforme*, cit., 269; HERBER e CZERWENKA, *op. cit.*, 19; WINSHIP, *The Scope of the Vienna Convention on International Sale of Goods*, cit., I-20.

[154]) BELL, *op. cit.*, 146.

[155]) Per alcune critiche, v. però VOLKEN, *The Vienna Convention: Scope, Interpretation, and Gap-Filling*, cit., 26.

[156]) V. ad esempio F. FERRARI, *Diritto Uniforme della vendita internazionale: Questioni di applicabilità e diritto internazionale privato*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1995, II, 669 e segg.

[157]) Cosí anche ENDERLEIN e MASKOW, *op. cit.*, 29; SCHLECHTRIEM, *Uniform Sales Law*, cit., 24 alla nota 45. Negano, invece, che la Convenzione delle Nazioni Unite possa trovare applicazione nell'ipotesi in cui ambedue le parti abbiano le loro sedi d'affari in Stati non-contraenti, RANDALL e NORRIS, *A New Paradigm for International Business*, in *Washington University Law Quarterly*, 1993, 614 e seg., dove si legge che «*if neither nation [where the parties have their places of business] is a signatory, then of course it does not apply*».

[158]) In questo senso Trib. Pavia, cit.

[159]) Confronta in merito anche CARBONE, *L'ambito di applicazione ed i criteri interpretativi della Convenzione di Vienna*, in *La vendita internazionale. La convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980*, cit., 71 e segg.; HERBER e CZERWENKA, *op. cit.*, 19; SIEHR, *op. cit.*, 592 e seg.

[160]) Per questa conclusione, v. già F. FERRARI, *Specific Topics of the CISG in the Light of Judicial Application and Scholarly Writing*, in *Preadviezen uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht*, 1995, 108 e seg.

[161]) Cfr. in generale sull'esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite CAMPUZANO DIAZ, *La exclusion del Convenio de Viena de 11 abril de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías en virtud de la autonomía de los contratantes*, in *Revista de derecho patrimonial*, 2001, 151 e segg.; F. FERRARI, *Zum vertraglichen Ausschluss des UN-Kaufrechts*, in *Zeitschrift für europäisches Privatrecht*, 2002, 737-746; ID., *Exclusion et inclusion de la CVIM*, in *Revue de droit des affaires internationales*, 2001, 401 e segg.; HOLTHAUSEN, *Vertraglicher Ausschluß des UN-Übereinkommens über internationale Warenkaufverträge*, in *Recht der internationalen Wirtschaft*, 1989, 513 e segg.; KOCH, *Wider den formularmäßigen Ausschluß des UN-Kaufrechts*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 2000, 910 e segg.; SPIEGEL, *Exclusion tacite de la CVIM par les parties et dénonciation des défaits de conformité*, in *Dalloz*, 2002, 395 e seg.; WITZ, *Exclusion tacite de la Convention de Vienne et dénonciation du default de conformité*, in *Dalloz*, 2003, 2363 e segg.; ID., *L'exclusion de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises par la volonté des parties (Convention de Vienne du 11 avril 1980)*, in *Dalloz*, 1990, Chron. 107 e segg.

[162]) La dottrina ha in varie occasioni sottolineato la natura «dispositiva» della CISG; cfr. ACHILLES, *op. cit.*, 25; CARBONE, *op. ult. cit.*, 78; F. FERRARI, *La vendita internazionale. Applicabilità ed applicazioni della Convenzione di Vienna del 1980*, Padova, 1997, 158; LINDBACH, *Rechtswahl im Einheitsrecht am Beispiel des Wiener UN-Kaufrechts*, Aachen, 1996, 67; TORSELLO, *op. cit.*, 248; VOLKEN, *Das Wiener Übereinkommen über den internationalen Warenkauf. Anwendungsvoraussetzungen und Anwendungsbereich*, cit., 92.

[163]) V. tuttavia Trib. Rimini, cit.; Id. Vigevano, cit.

[164]) In dottrina si vedano ad esempio DORE, *Choice of Law under the International Sales Convention: A U.S. Perspective*, in *American Journal of International Law*, 1983, 532; DEFRANCO e DORE, *A Comparison of the Non-Substantive Provisions of the UNCITRAL Convention on the International Sale of Goods and the Uniform Commercial Code*, in *Harvard Internantional Law Journal*, 1982, 53; KLEPPER, *The Convention for the International Sale of Goods: A Practical Guide for the State of Maryland and its Trade Community*, in *Maryland Journal of International Law and Trade*, 1991, 238; MURPHY, *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of goods: Creating Uniformity in International Sales Law*, in *Fordham International Law Journal*, 1989, 728; RENDELL, *The New U.N. Convention on International Sales Contracts: An Overview*, in *Brooklyn Journal of International Law*, 1989, 25; in giurisprudenza, v. *Ajax Tool Works, Inc. v. Can-Eng Manufacturing Ltd.*, 2003 U.S. Dist. LEXIS 1306 (N.D. Ill 2003); *St. Paul Insurance Company et al. v. Neuromed Medical Systems & Support et al.*, 2002 U.S. Dist. LEXIS 5096 (S.D.N.Y., 2002); RB Hasselt, 4 ottobre 1999, rinvenibile su internet al seguente sito: http://www.law.kuleuven.ac.be/int/tradelaw/WK/1999-10-04.htm; *Helen Kaminski PTY, Ltd. v. Marketing Australian Products, Inc.*, 1997 WL 414 137 (S.D.N.Y. 1997); *Delchi Carrier, SpA v. Rotorex Corp.*, 71 F. 3rd. 1024, 1027-28 (2nd Cir. 1995); *Orbisphere Corp. v. United States*, 726 F. Supp. 1344 (Ct. Int'l Trade 1989).

[165]) Cfr. anche Oberster Gerichtshof, 22 ottobre 2001, pubblicata su internet all'indirizzo: http://www.cisg.at/1_7701g.htm; Cour de Cassation, 26 luglio 2001, su: http://witz.jura.uni-sb.de/CISG/decisions/2606012v.htm; OLG München, 9 settembre 1997, in *Forum für Internationales Recht*, 1997, 159 e seg.; LG München, 29 maggio 1995, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 1996, 401 e seg.

[166]) In questo senso anche AUDIT, *op. cit.*, 38; BELL, *op. cit.*, 255; CAPPUCCIO, *La deroga implicita nella convenzione di Vienna del 1980*, in *Dir. comm. int.*, 1994, 868 e seg.; CARAVACA, *Art. 6*, in *La compraventa internacional de mercaderias*, a cura di Diez-Picazo, Madrid, 1998, 94; CARBONE e LUZZATTO, *I contratti del commercio internazionale*, in

forme sui contratti di vendita internazionali di beni mobili del 1964, non preveda un espresso riferimento alla possibilità di escludere implicitamente la Convenzione[167]). Infatti, la mancanza di un espresso riferimento nel senso indicato non significa che ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite l'esclusione debba essere sempre ed in ogni caso formulata espressamente; tale soluzione deve essere intesa, quindi, non come una preclusione della possibilità di esclusione implicita[168]), ma piuttosto come espressione della volontà di evitare che le corti escludano la applicazione della normativa uniforme in modo troppo frettoloso[169]). Ne deriva che «la esclusione o la deroga [possono] essere implicite, anche se occorre una certa cautela nel dedurle dalle clausole contrattuali e dal comportamento delle parti»[170]); occorre, in altre parole, una volontà reale[171]) e non soltanto fittizia[172]).

Ammessa la possibilità di un'esclusione implicita, il Tribunale di Padova si è anche chiesto se il silenzio dei difensori in merito alla Convenzione possa equivalere ad una simile esclusione, questione alla quale ha giustamente dato una risposta negativa, giustificando la propria decisione sulla base della natura della Convenzione in esame: non essendo la Convenzione una convenzione che per la sua applicabilità richiede un apposito accordo delle parti, in presenza di tutti i requisiti di applicabilità la Convenzione è applicabile *ipso iure*[173]). Il Tribunale di Padova si è anche posto un altro problema, ossia se il mero argomentare sulla base di un diritto nazionale (non uniforme), nel caso concreto il diritto italiano, debba essere considerato come esclusione implicita della Convenzione in esame. A ragione[174]) il Tribunale di Padova, come già ad esempio quello di Vigevano, ha dato risposta negativa, affermando che per poter ammettere un'esclusione le parti devono se non altro essere state consapevoli dell'applicazione della Convenzione stessa. Ciò corrisponde anche all'opinione prevalente, in base alla quale le argomentazioni delle parti sulla base del solo diritto nazionale non uniforme possono essere considerate come accordo circa l'esclusione della Convenzione solo se «le parti avevano effettivamente la consapevolezza e la volontà di un [siffatto] accordo. Un errore in fase processuale, vale a dire l'argomentare sulla base di norme non applicabili, non può certamente essere inteso come esclusione»[175]). Infatti, se «il comportamento processuale [...] poi [si basa] non su una scelta consapevole del diritto [nazionale] della vendita, ma sull'opinione che esso sia senz'altro applicabile»[176]), in presenza di tutti i requisiti di applicabilità la Convenzione delle Nazioni Unite va senza dubbio applicata (*ipso iure*)[177]) in virtú del principio *iura novit curia*, come ribadito anche[178]) dal Tribunale di Padova.

9. *Questioni di diritto sostanziale: termine per il pagamento del prezzo.*

Una delle questioni di diritto sostanziale che il Tribunale di Padova ha dovuto affrontare riguarda il termine per il pagamento del prezzo, dato che la società acquirente italiana aveva basato le proprie difese in sede di opposizione al decreto ingiuntivo sulla circostanza che la società austriaca non l'aveva messa in mora, diffidando il pagamento, «cosí che "*nulla poteva sapere la soc.* [acquirente] *prima della notifica del decreto ingiuntivo circa le pretese avversarie*"»; affermando pertanto che «di conseguenza non erano dovute le spese liquidate dal giudice al momento della concessione del decreto ingiuntivo».

Nell'affrontare questa problematica, il Tribunale di Padova ha richiamato innanzitutto l'art. 58, 1° comma, della Convenzione delle Nazioni Unite, in virtú del quale, «se il compratore non è obbligato a pagare il prezzo in un altro momento determinato, egli deve pagarlo quando, in conformità al contratto e alla presente Convenzione, il venditore mette a sua disposizione i beni o i documenti rappresentativi di essi [...]».

Come si evince facilmente dal testo appena citato, la Convenzione è imperniata, come espressamente affermato dal Tribunale di Padova, sul principio della contemporaneità del pagamento del prezzo rispetto alla messa a disposizione dei beni o dei documenti rappresentativi della merce[179]). Questo principio costituisce però una mera *default rule*[180]), per cui esso è applicabile soltanto in mancanza della possibilità di individuare altrimenti il momento del pagamento. Di ciò si è reso conto anche il Tribunale di Padova, il quale ha esaminato se fosse possibile individuare altrimenti il momento del pagamento del prezzo. A tale riguardo la decisione in esame ha ovviamente — posto che la volontà delle parti costituisce la fonte primaria della disciplina del contratto di compravendita internazionale soggetto alla Convenzione in esame[181]) — esaminato in primo luogo il contratto fonte del debito. Dato che il contratto era però stato concluso oralmente, alla stregua della possibilità data alle parti dall'art. 11 della Convenzione in esame, che sancisce il principio dell'informalità già ricordato[182]), non può sorprendere che la corte sia giunta alla conclusione che le parti avevano concluso il contratto «senza specificare un termine di pagamento del prezzo (termine che non si può evincere neppure dalle rispettive difese). Non è dunque dato sapere se le parti abbiano determinato il momento in cui l'obbligazione del compratore doveva essere adempiuta. Si deve perciò presumere che un termine non sia stato concordato tra le parti».

Il Tribunale di Padova si è quindi posto la domanda se esistano usi, rientranti in quelli che *ex* art. 9, 2° comma, prevalgono sulle disposizioni della Convenzione, idonei a stabilire quale dovesse essere il mo-

---

Trattato di diritto privato, a cura di Rescigno, XI, Torino, 1984, 132; Czerwenka, *op. cit.*, 170; F. Ferrari, *Art. 6*, in *Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht*, cit., 113 e seg.; Garro e Zuppi, *op. cit.*, 98; Holthausen, *op. cit.*, 515; Lacasse, *Le champ d'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises*, in *Actes du colloque sur la vente internationale*, a cura di Perret e Lacasse, Montreal, 1989, 37; Liguori, *op. cit.*, 158; Lindbach, *op. cit.*, 253; Nicholas, *op. cit.*, 208; Witz, *L'exclusion*, cit., 108.

[167]) Cfr. in questo senso anche Samson, *op. cit.*, 931.

[168]) V. in merito anche Rovelli, *Conflitti tra norme della convenzione e norme di diritto internazionale privato*, in *La vendita internazionale. La convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980*, cit., 105.

[169]) Per una simile, se non identica, valutazione del significato della cancellazione dell'espressione in questione, vedi anche *Official Records of the United Nations Conference*, cit., 17 («*The second sentence of the ULIS, article 3, providing that "such exclusion may be express or implied" has been eliminated lest the special reference to "implied" exclusion might encourage courts to conclude, on insufficient grounds, that the Convention has been wholly excluded*»).

Per affermazioni analoghe v. anche Bell, *op. cit.*, 255; Bonell, *Art. 6*, in *Commentary on the International Sales Law*, cit., 52; Ebenroth, *Internationale Vertragsgestaltung im Spannungsverhältnis zwischen ABGB, IPR-Gesetz und UN-Kaufrecht*, in *Juristische Blätter*, 1986, 684; Enderlein e Maskow, *op. cit.*, 48; Ferrari, *Specific Topics of the CISG in the Light of Judicial Application and Scholarly Writing*, cit., 145 e seg.; Piltz, *op. ult. cit.*, 48; Reinhart, *op. cit.*, 27.

[170]) Bonell, *Commento all'art. 6 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili*, in *Leggi civ. comm.*, 1989, 18, dove l'A. ricorda anche una sentenza della Cass., 20 marzo 1986, n. 1971, in *Giur. It.*, 1987, I, 1, 912, emanata sotto il regime delle Convenzioni dell'Aja del 1964, dove si svolgono «argomentazioni che possono essere trasposte alla Convenzione di Vienna». Infatti, la sentenza afferma il principio della possibile esclusione implicita della normativa uniforme, imponendo, però, al «giudice nazionale chiamato, in applicazione della *loi uniforme*, a conoscere di vendite internazionali, grande prudenza nell'interpretazione delle clausole al fine di ravvisare una deroga convenzionale e particolare attenzione nel desumere implicitamente dal contesto negoziale la volontà delle parti di discostarsi da quella uniformità di disciplina che rappresenta un valore di certezza».

V. in merito anche Rovelli, *op. cit.*, 105, il quale ricorda che la menzionata «esigenza di certezza figura chiaramente anche nell'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1955 dove è detto che la designazione delle parti "deve fare oggetto di una clausola espressa o risultare indubitabilmente da disposizioni del contratto"».

[171]) Cosí anche Bonell, *La nouvelle Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises*, in *Droit et Pratique du Commerce International*, 1981, 13.

[172]) In questo senso si esprime anche Honnold, cit., 80, il quale afferma che l'esclusione può essere anche implicita, purché «*implied from facts pointing to* real — *as opposed to theoretical or fictious — agreement*».

[173]) Cour de Cassation, 26 giugno 2001, in *Recueil Dalloz*, 2001, Jur. 3607.

[174]) Cfr. Ferrari, *Art. 6*, cit., 116 e seg.

[175]) Schlechtriem, *Aufrechnung durch den Käufer wegen Nachbesserungsaufwand- deutsches Vertragsstatut und UN-Kaufrecht*, in *Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, 1996, 256; v. anche Siehr, *op. cit.*, 80, il quale sostiene che accanto al riferimento delle parti al medesimo diritto nazionale, deve esserci anche «la consapevolezza delle parti circa la sostituzione di un diritto fino allora applicabile (CISG) con un nuovo diritto (nazionale)». In questo senso anche Ferrari, *Art. 6*, cit., 116; Magnus, *Das UN-Kaufrecht: Fragen und Probleme seiner praktischen Bewährung*, in *Zeitschrift für europäisches Privatrecht*, 1997, 827; in modo equivoco invece Wolf, *Die Rechtsprechung des Gerichtshofs zum Kaufrecht*, in *Wertpapier-Mitteilungen*, 1998, 41 e seg.

[176]) OLG Celle, 24 maggio 1995, rinvenibile su internet al seguente sito: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/152.htm.

[177]) V. CA Paris, 6 novembre 2001, rinvenibile sul seguente sito internet: http://witz.jura.uni-sb.de/CISG/decisions/061101v.htm; Cour de Cassation, 26 giugno 2001, in *Dalloz*, 2001, Jur. 3607.

[178]) In questo senso v. già Trib. Vigevano, cit.

[179]) V. Karollus, *UN-Kaufrecht*, cit., 168; Magnus, *op. ult. cit.*, 520; Romito e Sant'Elia, *op. cit.*, 188.

[180]) Winship, *Domesticating International Commercial Law: Revising U.C.C. Article 2 in Light of the United Nations Sales Convention*, in *Loyola Law Review*, 1991, 61.

[181]) V. in merito Audit, *op. cit.*, 37; Ferrari, *La vendita internazionale di beni mobili*, cit., 110; Hoyer, *Der Anwendungsbereich des Einheitlichen Wiener Kaufrechts*, cit., 41.

[182]) Per un esame piú dettagliato del modo di operare del principio di informalità sancito dall'art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite, v. ad esempio F. Ferrari, *Writing requirements: Articles 11-13*, in *The Draft UNCITRAL Digest and Beyond*, cit., 206 e segg.

mento del pagamento[183]) (domanda alla quale ha dato una risposta negativa), stabilendo cosí la seguente gerarchia delle fonti per i contratti di compravendita internazionale disciplinati dalla Convenzione della Nazioni Unite: volontà delle parti, usi dei quali le parti sono a conoscenza o dei quali avrebbero dovuto essere a conoscenza e che, nel commercio internazionale, sono generalmente conosciuti e regolarmente osservati dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato[184]), ed infine disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite.

Solamente in mancanza della possibilità di individuare altrimenti il termine per il pagamento del prezzo opera il già ricordato principio della contemporaneità del pagamento del prezzo rispetto alla messa a disposizione dei beni (o dei documenti rappresentativi della merce), che non va confuso, come invece fa una parte della dottrina[185]), con la contemporaneità del pagamento del prezzo rispetto alla consegna della merce. Infatti, i redattori hanno intenzionalmente collegato il pagamento del prezzo ad un momento che necessariamente precede la consegna della merce[186]), anche per fare sí che l'acquirente non possa postporre il pagamento del prezzo arbitrariamente, non rendendosi disponibile a ricevere la consegna della merce[187]).

Secondo una parte della dottrina, alla quale il Tribunale di Padova fa espressamente riferimento[188]), il principio ricordato andrebbe però mitigato laddove l'acquirente non sapesse né fosse tenuto a sapere del momento della messa a disposizione della merce da parte del venditore[189]). In questa ipotesi, all'acquirente andrebbe concesso un termine breve per l'adempimento della propria obbligazione, con la conseguenza che il prezzo sarebbe esigibile soltanto allo scadere di questo[190]). Nel caso concreto, tuttavia, essendo stata la merce consegnata alla società acquirente almeno sei mesi prima del deposito del ricorso per ingiunzione, anche alla luce della tesi ora ricordata «la società creditrice non poteva certo considerarsi obbligata ad attendere ulteriormente».

Il Tribunale di Padova ha poi sottolineato che era da escludere che la società creditrice «avesse l'onere di richiedere per iscritto il pagamento del prezzo, fissando al compratore un termine per adempiere, prima di rivolgersi al giudice». Infatti, secondo l'art. 59 della Convenzione delle Nazioni Unite «il compratore deve pagare il prezzo alla data determinata o determinabile in base al contratto ed alla presente Convenzione, senza bisogno di alcuna richiesta o formalità da parte del venditore». Ne consegue che con il solo mancato pagamento il compratore è in mora[191]), senza, cioè, che occorra un ulteriore atto da parte del venditore, come affermato non soltanto in dottrina[192]), ma anche in giurisprudenza[193]).

10. Segue: *la c.d.* Nachfrist.

In caso di inadempimento da parte dell'acquirente ad una qualsiasi delle sue obbligazioni, il venditore può, fra le altre cose, «esercitare i diritti previsti negli artt. dal 61 al 65»[194]). Tra questi va annoverato quello previsto dall'art. 63, 1° comma, il diritto, cioè, di «fissare al compratore un termine supplementare di durata ragionevole per l'adempimento delle sue obbligazioni», diritto che il Tribunale di Padova richiama espressamente.

Questa norma, modellata sulla falsariga dell'istituto della *Nachfrist* tedesca[195]), come affermato anche dal Tribunale di Padova, e speculare rispetto all'art. 47 della Convenzione che prevede lo stesso diritto in capo al compratore[196]), prevede in capo al venditore la facoltà[197]) (e non, quindi, un onere, come vorrebbe una parte della giurisprudenza)[198]), di concedere una proroga ragionevole all'acquirente che sia inadempiente rispetto non soltanto alla sua obbligazione di pagare il

---

[183]) Per un riferimento alla rilevanza in materia degli usi di cui all'art. 9, 2° comma, della Convenzione, v. anche MAGNUS, *op. ult. cit.*, 521; PILTZ, *op. ult. cit.*, 142.

[184]) Per un esame degli usi che *ex* art. 9, 2° comma, della Convenzione delle Nazioni Unite, possono prevalere sulle disposizioni della Convenzione, v. BABUSIAUX, *Conditions d'application des usages du commerce international sous la Convention de Vienne*, in *Dalloz*, 2002, 320 e segg.; BAINBRIDGE, *Trade Usages in International Sales of Goods: An Analysis of the 1964 and 1980 Sales Conventions*, in *Virginia Journal of International Law*, 1984, 619 e segg.; BONELL, *Die Bedeutung der Handelsbräuche im Wiener Kaufrechtsübereinkommen von 1980*, in *Juristische Blätter*, 1985, 385 e segg.; BOUT, *Trade Usages: Article 9 of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, rinvenibile su internet al seguente sito: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/bout.html; DE WILDE, *De interpratatie van het verdrag van Wenen inzake internationale koop en de rol van de gebruiken*, in *Jura Falconis*, 1988-89, 431 e segg.; F. FERRARI, *Trade Usage and Practices Established between the Parties under the CISG*, in *Revue de droit des affaires internationales*, 2003, 571 e segg.; ID., *La rilevanza degli usi nella Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili*, in *Contratto e Impresa*, 1994, 239 e segg.; GILETTE, *Harmony and Stasis in Trade Usages for International Sales*, in *Virginia Journal of International Law*, 1999, 706 e segg.; GOLDSTAJN, *Usages of Trade and Other Autonomous Rules of International Trade According to the UN (1980) Sales Convention*, in *International Sale of Goods. Dubrovnik Lectures*, cit., 55 e segg.; HOLL e KEßLER, *Selbstgeschaffenes Recht der Wirtschaft und Einheitsrecht - Die Stellung der Handelsbräuche und Gepflogenheiten im Wiener UN-Kaufrecht*, in *Recht der internationalen Wirtschaft*, 1995, 457 e segg.; KACZOROWSKA, *Les usages commerciaux dans les conventions relatives à la vente internationale*, in *Revue Juridique Themis*, 1995, 427 e segg.; OVIEDO ALBAN, *La costumbre en la compraventa internacional de mercaderias: Comentarios a los articulos 8.3 y 9 de la Convención de Viena de 1980*, in *Revista de Derecho Internacional y del MERCOSUR*, 2003, 17 e segg.

[185]) In questo senso però COTTINO, *Commento agli artt. 57-59 della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili*, in *Leggi civ. comm.*, 1989, 262, che parla del principio «della contemporaneità del pagamento alla consegna»; cosí anche ENDERLEIN, MASKOW e STROHBACH, *op. cit.*, 179.

[186]) MAGNUS, *op. ult. cit.*, 521 e seg.

[187]) MAGNUS, *op. ult. cit.*, 520.

[188]) V. Trib. Padova, che fa espressamente riferimento una parte della dottrina che ipotizza «in capo al venditore un dovere di concedere un breve termine all'acquirente necessario per il pagamento, nel caso in cui questi non sapesse in anticipo del momento della messa a disposizione».

[189]) V. HUBER, *Der UNCITRAL- Entwurf eines Übereinkommens über internationale Warenkaufverträge*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 1979, 515.

[190]) Cfr. in merito ENDERLEIN, MASKOW e STROHBACH, *op. cit.*, 181; KAROLLUS, *op. ult. cit.*, 171; PILTZ, *op. ult. cit.*, 143; *contra* REINHART, *op. cit.*, 135.

[191]) V. in dottrina MASKOW, *Art. 59*, in *Commentary on the International Sales Law*, cit., 433; PILTZ, *op. ult. cit.*, 142; REINHART, *op. cit.*, 137; WITZ, SALGER e LORENZ, *op. cit.*, 383; in giurisprudenza, v. le sentenze richiamate dallo stesso Tribunale di Padova: Handelsgericht des Kantons Aargau, 5 novembre 2002, rinvenibile su internet al seguente sito: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/715.htm; LG Stendal, 12 ottobre 2000, in *Internationales Handelsrecht*, 2001, 30.

[192]) V. oltre agli Autori citati nella nota precedente anche COTTINO, *op. cit.*, 262, che afferma che l'art. 59 «dispone che il compratore è tenuto al pagamento al momento fissato o determinato nei modi sopra visti senza bisogno di alcun interpello o del compimento di qualsiasi altra formalità da parte del venditore».

[193]) V. in merito ad esempio le sentenze citate dallo stesso Tribunale di Padova: AG Viechtach, 11 aprile 2002, rinvenibile su internet al seguente sito: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/020411g1german.html; Kantonsgericht Schaffhausen, 25 febbraio 2002, rinvenibile su internet al seguente sito: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/723.htm; Landgericht Aachen, 3 aprile 1990, in *Recht der internationalen Wirtschaft*, 1990, 491 e seg.

[194]) Art. 61, 1° comma, lett. *a*), della Convenzione delle Nazioni Unite.

[195]) DEL DUCA e DEL DUCA, *Selected topics under the Convention on International Sale of Goods (CISG)*, in *Dickinson Law Review*, 2001, 236-237; LANDO, *Salient Features of the Principles of European Contract Law: A Comparison with the UCC*, in *Pace International Law Review*, 2001, 364; PILIOUNIS, *The Remedies of Specific Performance, Price Reduction and Additional Time (Nachfrist) under the CISG: Are these worthwhile changes or additions to English Sales Law?*, in *Pace International Law Review*, 2000, 29; REINHART, *op. cit.*, 142; RICOLFI, *Commento all'art. 63 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili*, in *Leggi civ. comm.*, 1989, 269.

[196]) MAGNUS, *op. ult. cit.*, 551; SHEN, *Declaring the Contract Avoided: The U.N. Sales Convention in the Chinese Context*, in *New York International Law Review*, 1997, 20; WEST e OHNESORGE, *The 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: A Comparative Analysis of Consequences of Accession by the Republic of Korea*, in *Transnational Lawyer*, 1999, 94.

[197]) In questo senso v. anche AMISSAH, *Missing Specifications in International Sales: Article 65 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, in *Pace International Law Review*, 1997, 252; KIMBEL, *Nachfrist Notice and Avoidance under the CISG*, in *Journal of Law and Commerce*, 1999, 307, nota 25; PAULY, *The Concept of Fundamental Breach as an International Principle to Create Uniformity of Commercial Law*, in *Journal of Law and Commerce*, 2000, 232; PICHÉ, *The Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Uniform Commercial Code remedies in light of remedial principles recognized under U.S. law: Are the remedies of granting additional time to the defaulting parties and of reduction in price fair and efficient ones?*, in *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, 2003, 538; in giurisprudenza v. Cour d'Appel Grenoble, 4 febbraio 1999, rinvenibile su internet al seguente sito: http://witz.jura.uni-sb.de/CISG/decisions/040299v.htm.

[198]) In questo senso si veda LG Göttingen, 20 settembre 2002, rinvenibile su internet al seguente sito: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/655.htm: «Nach Art. 63 Abs. 1 *muss* der Verkäufer dem Käufer eine angemessene Frist zur Erfüllung seiner Pflichten setzen».

prezzo o di prendere in consegna i beni[199]), ma anche di una qualsiasi altra obbligazione derivante o dal contratto o dalla Convenzione stessa[200]), a condizione, tuttavia, che il venditore non si sia avvalso di un rimedio incompatibile con la richiesta di adempimento[201]).

Da quanto detto si evincono le condizioni necessarie perché la concessione di un termine supplementare per l'adempimento possa esplicare gli effetti previsti dallo stesso art. 63, al 2° comma. Occorre, in primo luogo, che al momento della fissazione del termine supplementare il compratore sia inadempiente [per cui non è possibile, ad esempio, concedere una proroga anticipatamente[202]), prima dell'inadempimento][203]); infatti, il venditore non avrebbe ragione di concedere un termine supplementare all'acquirente se questi non fosse ancora inadempiente. Questo ragionamento trova conferma nel fatto che lo scopo ultimo della disposizione in esame è da ravvisare, come affermato dal Tribunale di Padova[204]), nell'esigenza di garantire la certezza del diritto[205]), nel senso che il meccanismo in esame viene concesso al venditore che voglia, in caso di mancato adempimento dell'acquirente, risolvere il contratto senza dover invocare l'art. 25 che prevede un concetto assai vago di «inadempimento essenziale» in mancanza del quale non si potrebbe risolvere il contratto; la norma in questione, dunque, soddisfa l'esigenza di offrire un quadro di riferimento meno incerto per poter decidere se optare per la soluzione risolutiva[206]).

In secondo luogo, perché la concessione di un termine supplementare possa produrre gli effetti di cui all'art. 63, 2° comma, della Convenzione, occorre anche che il venditore, in una qualsiasi forma (scritta od orale che sia)[207]), fissi «un termine supplementare di durata ragionevole per l'adempimento», con la conseguenza, ad esempio, che in mancanza dell'indicazione di un termine preciso («entro 15 giorni», «entro il 10 ottobre», «entro la fine del mese», ecc.), la fissazione non produce alcun effetto; pertanto, la fissazione di un termine vago non costituisce una proroga ai sensi dell'art. 63[208]) come non lo costituisce una diffida ad adempiere senza fissazione di alcun termine[209]) («si richiede pagamento immediato»)[210]). L'indicazione di un termine preciso non è tuttavia sufficiente, occorrendo anche che questo sia ragionevole[211]); tale ragionevolezza, in mancanza della quale la proroga non ha alcun effetto[212]), deve essere determinata caso per caso[213]), sulla base anche degli svantaggi che dalla fissazione di un termine supplementare possono derivare al venditore[214]), come ad esempio il perimento della merce, i costi di custodia in magazzino e la mancanza di liquidità[215]).

Per quanto riguarda le conseguenze della fissazione di un termine supplementare, queste vanno distinte a seconda che il termine supplementare sia scaduto o meno. Nel primo caso, la proroga impedisce al venditore di avvalersi di un qualsiasi rimedio[216]), fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento del danno[217]), per cui, come affermato dal Tribunale di Padova, «se [...] il venditore fissa un termine supplementare, fintanto che questo non sia scaduto egli non può risolvere il contratto, né agire per l'adempimento». Il venditore non può però neppure avvalersi degli altri rimedi previsti dalla Convenzione, per cui non potrà effettuare la specificazione di cui all'art. 65, né potrà provvedere alla vendita delle merce di cui all'art. 88, 1° comma.

Scaduto il termine, il venditore può di nuovo avvalersi di tutti i rimedi; inoltre, egli potrà anche, come ribadito dal Tribunale di Padova, immediatamente[218]) chiedere la risoluzione del contratto[219]), e ciò indipendentemente dal fatto che l'inadempimento possa essere qualificato come «essenziale»[220]).

11. Segue: *compensazione ed altre questioni non disciplinate dalla Convenzione delle Nazioni Unite.*

Il Tribunale di Padova si è dovuto occupare anche della compensazione, giacché la società debitrice del prezzo aveva affermato di essere a sua volta creditrice nei confronti di Erzeugerorganisation Marchfeldgemüse GmbH di una determinata somma e sostenuto che per questa ragione poteva «operare l'istituto della compensazione». Ed è proprio in relazione a questa problematica che il Tribunale di Padova ha avuto modo di esporre le posizioni metodologiche in precedenza ricordate, facendo notare che «l'assenza di disposizioni in merito ha fatto sorgere una disputa tra coloro che sostengono che la compensazione debba essere trattata come una questione disciplinata dalla Convenzione, anche se non espressamente (*lacuna praeter legem*), e chi invece ritiene che sia materia esclusa dall'ambito di applicazione della Convenzione (*lacuna intra legem*). Nella prima ipotesi è possibile ricorrere ai principi generali della Convenzione, mentre nella seconda occorre fare ricorso alla giustizia di diritto internazionale privato per individuare il diritto sostanziale applicabile». Il Tribunale di Padova ha quindi affermato che la compensazione «deve considerarsi una questione esclusa dall'ambito della Convenzione, con la conseguenza che non si può ricorrere, *ex* art. 7, 2° comma, ai principi generali [...], nemmeno nel caso in cui i crediti da compensare derivino tutti da contratti soggetti alla Convenzione delle Nazioni Unite [...]. A questa conclusione si giunge in base alla considerazione che la Convenzione non permette minimamente di risolvere i problemi connessi all'istituto della compensazione (come ad esempio l'individuazione dei requisiti che devono sussistere per poter compensare reciproci debiti); del resto, nel corso dei lavori preparatori, la questione non è mai stata affrontata, e ciò spiega il silenzio del testo sul punto. Pertanto, la ricerca della disciplina nell'ambito delle disposizioni della Convenzione (o meglio, dei suoi principi generali) sarebbe fonte d'incertezza, per l'assenza di sicuri criteri di riferimento, con la conseguenza che, anziché promuovere soluzioni uniformi, la Convenzione finirebbe per generare soluzioni interpretative ampiamente discrezionali, risolvendosi in definitiva in un ostacolo allo sviluppo del commercio internazionale».

Cosí decidendo, il Tribunale di Padova ha accolto, a nostro avviso giustamente[221]), la tesi della dottrina[222]) e della giurisprudenza[223])

---

[199]) V. l'art. 64, 1° comma, lett. *b*), della Convenzione delle Nazioni Unite.

[200]) Cosí anche Achilles, *op. cit.*, 184; Audit, *op. cit.*, 148; Magnus, *op. ult. cit.*, 552; *contra* Saenger, *Art. 63*, in *BGB*, cit., 2863; Witz, Salger e Lorenz, *op. cit.*, 408-409.

[201]) V. l'art. 62 della Convenzione delle Nazioni Unite: «Il venditore può chiedere al compratore il pagamento del prezzo, la presa in consegna o l'adempimento delle altre sue obbligazioni, a meno che non si sia avvalso di un rimedio incompatibile con tale richiesta».

[202]) Cosí anche Kimbel, *op. cit.*, 329 e seg.; Knapp, *Art. 63*, in *Commentary on the International Sales Law*, cit., 459.

[203]) V. Enderlein, Maskow e Strohbach, *op. cit.*, 469; *contra* Witz, Salger e Lorenz, *op. cit.*, 410.

[204]) V. Trib. Padova: «Questa norma, che ha lo scopo di offrire al venditore — che voglia in caso d'inadempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo risolvere il contratto senza doversi chiedere se possa trovare applicazione l'art. 25 (che prevede un concetto assai generico di "inadempimento essenziale") — uno strumento certo per ottenere la risoluzione del contratto, è modellata sulla scorta dell'istituto tedesco della *Nachfrist*, e, come nel diritto tedesco, prevede una facoltà e non un onere».

[205]) Cosí anche Flechtner, *Remedies Under the New International Sales Convention: The Perspective from Article 2 of the U.C.C.*, in *Journal of Law and Commerce*, 1988, 71; Frisch, *Commercial Common law, the United Nations Convention on the International Sales of Goods, and the Inertia of Habit*, in *Tulane Law Review*, 1999, 555; *contra* E. Schneider, *The Seller's Right to Cure under the Uniform Commercial Code and the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, in *Arizona Journal of International Law*, 1989, 83, il quale afferma che l'istituto creerebbe incertezza.

[206]) V. Ricolfi, *op. cit.*, 269-270.

[207]) V. Magnus, *op. ult. cit.*, 553.

[208]) V. Piché, *op. cit.*, 542.

[209]) Cosí anche Duncan, *Nachfrist was Ist? Thinking globally and acting locally: Considering time extension principles of the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods in revising the Uniform Commercial Code*, in *Brigham Young Law Review*, 2000, 1383.

[210]) V. Witz, Salger e Lorenz, *op. cit.*, 410.

[211]) Con riferimento alla facoltà del venditore di fissare un termine supplementare di durata ragionevole il Tribunale di Padova ha affermato che «l'esercizio della facoltà di concedere o no un termine supplementare non può avvenire in modo arbitrario, dovendo comunque il venditore attenersi al criterio di correttezza [...], come del resto si evince anche dal riferimento alla "durata ragionevole" del termine supplementare [...]».

[212]) In questo senso anche Audit, *op. cit.*, 148; *contra* Karollus, *op. ult. cit.*, 139, secondo il quale il termine non ragionevole viene commutato in uno ragionevole.

[213]) Audit, *op. cit.*, 148; Wiegand, *Die Pflichten des Käufers und die Folgen ihrer Verletzung*, in *Wiener Kaufrecht*, a cura di Bucher, Berna, 1991, 159; Witz, Salger e Lorenz, *op. cit.*, 409.

[214]) Achilles, *op. cit.*, 185.

[215]) V. in merito anche Hager, *Art. 63*, in *Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)*, Monaco/Oxford, 1998, 487; Piché, *op. cit.*, 543 e seg.; Witz, Salger e Lorenz, *op. cit.*, 409.

[216]) V. Achilles, *op. cit.*, 185; Duncan, *op. cit.*, 1385; Piltz, *op. ult. cit.*, 263.

[217]) Enderlein, Maskow e Strohbach, *op. cit.*, 193; Girasa, *Legal Aspects of Selling Goods Abroad: The United Nations Convention*, in *Westchester Bar Journal*, 1992, 155; Piché, *op. cit.*, 545.

[218]) V. anche Cour d'Appel Grenoble, 4 febbraio 1999, rinvenibile su internet al seguente sito: http://witz.jura.uni-sb.de/CISG/decisions/040299v.htm.

[219]) V. Rudolph, *Kaufrecht der Export- und Importverträge. Kommentierung des UN-Übereinkommens über internationale Warenkaufverträge mit Hinweisen für die Vertragspraxis*, Berlino, 1996, 338; v. in giurisprudenza Oberster Gerichtshof, 28 aprile 2000, in *Zeitschrift für Rechtsvergleichung*, 2000, 80; LG Bielefeld, 18 gennaio 1991, rinvenibile su internet al seguente sito: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/174.htm.

[220]) V. Honnold, *op. cit.*, 329; Magnus, *op. ult. cit.*, 555; Piché, *op. cit.*, 539.

[221]) V. F. Ferrari, *Scope of Application*, cit., 107 e seg.

[222]) Piltz, *Neue Entwicklungen im UN-Kaufrecht*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 2000, 556; Saenger, *Art. 4*, in *BGB*, cit., 2776; Schle-

maggioritarie che ritengono che la compensazione costituisca una *lacuna intra legem*, che essa rappresenta, in altre parole, una questione non disciplinata, con la conseguenza che «come tutte le questioni non regolate dalla Convenzione, anche la compensazione è disciplinata, in assenza di altra convenzione di diritto materiale uniforme, dal diritto applicabile in virtú delle norme di diritto internazionale privato»[224]).

Per quanto riguarda il diritto applicabile alla compensazione, occorre in primo luogo osservare che, essendo il contratto dal quale deriva il credito rispetto al quale la società debitrice oppone la compensazione un contratto di vendita internazionale, il diritto applicabile a tale contratto va individuato a mezzo delle norme della Convenzione dell'Aja del 1955. Questa Convenzione non prevede, tuttavia, un criterio di collegamento speciale per l'individuazione del diritto applicabile alla compensazione, per cui si deve individuare la *lex contractus*, attraverso il ricorso, in mancanza di una scelta della legge, all'art. 3, 1° comma, della Convenzione dell'Aja, che rinvia al diritto del venditore e dunque, nel caso concreto, al diritto austriaco. Il contratto dal quale scaturisce il controcredito, in virtú del già citato art. 3, 1° comma, della Convenzione dell'Aja, sottostà invece al diritto italiano, facendo sorgere il problema del diritto applicabile alla compensazione. Infatti, se i contratti che hanno fatto sorgere rispettivamente il credito ed il controcredito fossero soggetti allo stesso diritto, questo sarebbe senz'altro applicabile alla compensazione[225]). Non essendo questo il caso, il Tribunale di Padova, a nostro avviso correttamente, ha applicato il diritto applicabile al contratto da cui nasce il credito oggetto della disputa, ossia quello contro il quale è opposta la compensazione, sulla base del giusto presupposto che con l'eccezione di compensazione viene fondamentalmente in questione una vicenda che riguarda il credito, «come confermato dal fatto che l'accertamento del diritto opposto in compensazione (salvo casi particolari) avviene in via meramente incidentale quale elemento di fatto pregiudiziale all'accoglimento della domanda principale»[226]). Il Tribunale di Padova ha, quindi, rigettato la tesi di quella dottrina che ricorre all'applicazione cumulativa dei diritti ai quali sono sottoposti rispettivamente il credito ed il controcredito[227]), facendo dunque dipendere l'estinzione dell'obbligazione dalla sussistenza dei presupposti previsti da entrambi i diritti[228]).

Ovviamente la compensazione non costituisce l'unica questione non disciplinata dalla Convenzione delle Nazioni Unite[229]). Di ciò si è reso conto anche il Tribunale di Padova che ha statuito *obiter* che sono esclusi dalla portata della Convenzione anche, ad esempio, la prescrizione[230]), la cessione di crediti[231]), la rappresentanza[232]) e la validità di una clausola penale apposta dalle parti[233]). Cosí facendo, il Tribunale di Padova, nella persona del giudice unico Rizzieri, riprende un elenco già contenuto nella sentenza piú volte citata del Tribunale di Vigevano, resa dallo stesso giudice Rizzieri.

Come abbiamo già rilevato, la sentenza in epigrafe non costituisce però una mera copia della sentenza del Tribunale di Vigevano; essa va ben oltre, toccando alcune questioni non soltanto non trattate dal Tribunale di Vigevano, ma addirittura mai trattate prima dalla giurisprudenza italiana. Se poi si considera che tutte le soluzioni adottate dal giudice Rizzieri sono da condividere, non resta che augurarci, come già abbiamo fatto commentando la prima sentenza del giudice Rizzieri in materia di vendita internazionale, che «[il giudice Rizzieri] debba decidere di altri casi aventi ad oggetto contratti di vendita internazionale».

FRANCO FERRARI*

CHTRIEM, *Internationales UN-Kaufrecht*, 2ª ed., Tubinga, 2003, 38 e seg.; WITZ, SALGER e LORENZ, *op. cit.*, 65; *contra* ACHILLES, *op. cit.*, 21; ENDERLEIN, MASKOW e STROHBACH, *op. cit.*, 273; MAGNUS, *Stand und Entwicklung des UN-Kaufrechts*, in *Zeitschrift für europäisches Privatrecht*, 1995, 207 e seg.; R. WEBER, *Vertragsverletzungsfolgen: Schadenersatz, Rückabwicklung, vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten*, in *Wiener Kaufrecht*, cit., 186.

[223]) Oberster Gerichtshof, 22 ottobre 2001, in *Internationales Handelsrecht*, 2002, 27; OLG Köln, 28 gennaio 2001, in *Internationales Handelsrecht*, 2002, 24; Trib. Vigevano, cit.; AG Duisburg, 13 aprile 2000, in *Internationales Handeslrecht*, 2001, 114 f.; OLG Koblenz, 18 novembre 1999, in *Internationales Handelsrecht*, 2001, 111; OLG München, 11 marzo 1998, in *Transportrecht-Internationales Handelsrecht*, 1999, 20 e segg.; LG Hagen, 15 ottobre 1997, rinvenibile sul seguente sito internet: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/521.htm; OLG Düsseldorf, 11 luglio 1996, in *Recht der internationalen Wirtschaft*, 1996, 958; LG Duisburg, 17 aprile 1996, in *Recht der itnernationalen Wirtschaft*, 1996, 774; OLG Stuttgart, 21 agosto 1995, in *Praxis des internationalen Privatt- und Verfahrensrechts*, 1996, 139; AG München, 23 giugno 1995, rinvenibile su internet al seguente sito: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/368.htm; OLG Hamm, 9 giugno 1995, in *Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report*, 1996, 179; RB Middelburg, 25 gennaio 1995, in *Nederlands Internationaal Privaatrecht*, 1996, 196 e seg.; OLG Düsseldorf, 10 febbraio 1994, in *Der Betrieb*, 1994, 2494; LG Frankfurt, 13 luglio 1994, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 1994, 1265; OLG Koblenz, 17 settembre 1993, in *Recht der internationalen Wirtschaft*, 1993, 934; RB Roermond, 6 maggio 1993, rinvenibile su internet al seguente sito: http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=94&step=FullText; RB Arnhem, 25 febbraio 1993, in *Nederlands Internationaal Privaatrecht*, 1993, 686 e seg.; *contra* AG Duisburg, 13 aprile 2000, in *Internationales Handeslrecht*, 2001, 115: «*Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) enthält keine ausdrückliche Regelung über die Aufrechnung. Anerkannt ist, dass eine Aufrechnung mit wechselseitigen Ansprüchen aus demselben Kaufvertrag i.S. d. CISG möglich ist (Magnus, a.a.O.,Art. 4 CISG Rn. 47)*». Vedi in questo senso anche la sentenza citata dal Tribunale di Padova: OLG Hambrug, 26 novembre 1999, in *International Handelsrecht*, 2001, 19 e segg.

[224]) Trib. Padova.

[225]) VECCHI, *Commento all'art. 10 della convenzione di Roma sulle obbligazioni contrattuali*, in *Leggi civ. comm.*, 1995, 1056.

[226]) VECCHI, *op. cit.*, 1057.

[227]) DE NOVA, *L'estinzione delle obbligazioni convenzionali nel diritto internazionale privato*, Pavia, 1930, 201 e segg.; UDINA, voce «Obbligazioni (diritto internazionale privato)», in *Noviss. Dig. It.*, XI, Torino, 1965, 618.

[228]) V., oltre agli autori cit. alla nota prec., anche BALLADORE PALLIERI, *Diritto internazionale privato italiano*, Milano, 1974, 336; VITTA, *Diritto internazionale privato*, III, Torino, 305.

[229]) Per un quadro recente delle questioni non disciplinate dalla Convenzione delle Nazioni Unite, v. F. FERRARI, *Jurisprudence concernant les questions non abordées par la CVIM*, in *Revue de droit des affaires internationales*, 1998, 835 e segg.; MATHER, *Choice of Law for International Sales Issues Not Resolved by the CISG*, in *Journal of Law and Commerce*, 2001, 155 e segg.; CL. WITZ, *CVIM: interprétation et questions non couvertes*, in *Revue de droit des affaires internationales*, 2001, 253 e segg.

[230]) In dottrina v. ACHILLES, *op. cit.*, 22; SAENGER, *Art. 4*, cit., 2777; ENDERLEIN, MASKOW e STROHBACH, *op. cit.*, 52; ESSLINGER, *Contracting in the Global Marketplace: The UN Conventions on Contracts for the International Sale of Goods and The Limitation Period in the International Sale of Goods*, in *ALI-ABA*, 1999, 73; F. FERRARI, *Schuldübernahme als vom UN-Kaufrecht nicht geregelte Rechtsmaterie*, in *Forum des internationalen Rechts*, 1997, 91; MATHER, *op. cit.*, 161; cfr. in giurisprudenza OLG Zweibrücken, 26 luglio 2002, in *Internationales Handelsrecht*, 2002, 69; Oberster Gerichtshof, 14 gennaio 2002, in *Internationales Handelsrecht*, 2002, 79; Oberster Gerichtshof, 22 ottobre 2001, rinvenibile al seguente sito internet: http://www.cisg.at/1_4901i.htm; RB Koophandel Ieper, 29 gennaio 2001, rinvenibile sul seguente sito internet: http://www.law.kuleuven.ac.be/int/tradelaw/WK/2001-01-29.htm; Oberster Gerichtshof, 7 settembre 2000, in *Internationales Handelsrecht*, 2001, 42 e segg.; Trib. Vigevano, cit.; Oberster Gerichtshof, 26 maggio 1998, in *Zeitschrift für Rechtsvergleichung*, 2000, 77; OLG München, 21 gennaio 1998, rinvenibile al seguente sito internet: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/536.htm; LG Heilbronn, 15 settembre 1997, rinvenibile al seguente sito internet: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/562.htm; LG Düsseldorf, 11 ottobre 1995, rinvenibile sul seguente sito internet: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/180.htm; OLG Hamm, 9 giugno 1995, in *Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report*, 1996, 179; Corte Arbitrale della CCI, lodo arbitrale no. 7660, in *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, novembre 1995, 69 e segg.

[231]) ACHILLES, *op. cit.*, 20 e seg.; SAENGER, *Art. 4*, cit., 2777; KAROLLUS, *op. ult. cit.*, 45; MATHER, *op. cit.*, 160; PILTZ, *Internationales Kaufrecht*, cit., 60; POSCH e TERLITZA, *Entscheidungen des österreichischen Obersten Gerichtshofs zur UN-Kaufrechtskonvention (CISG)*, in *Internationales Handelsrecht*, 2001, 49; ROSCH, *La cession de la créance du prix de vente entraîne le transfert du lieu de paiement à l'établissement du cessionnaire*, in *Dalloz*, 2000, Jur. 438; in giurisprudenza v. OG Kanton Thurgau, 19 dicembre 1995, in *Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht*, 2000, 118; Trib. com. Nivelles, 19 settembre 1995, rinvenibile su internet al seguente sito: http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=231&step=FullText; OLG Hamm, 8 febbraio 1995, in *Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, 1996, 197.

[232]) V. ACHILLES, *op. cit.*, 18; FERRARI, *Vendita internazionale di beni mobili*, cit., 97; HARTNELL, *Rousing the Sleeping Dog: The Validity Exception to the Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, in *Yale International Law Journal*, 1993, 64; MATHER, *op. cit.*, 162; PAPANDRÉOU-DETERVILLE, *La Convention de Vienne l'emporte sur le Statute of Frauds*, in *Dalloz*, 2002, Jur. 398; POSCH e TERLITZA, cit. alla nota prec., 49; ROSENBERG, *op. cit.*, 447; STOLL, *Internationalprivatrechtliche Fragen bei der landesrechtlichen Ergänzung des Einheitlichen Kaufrechts*, in *Festschrift für Murad Ferid zum 80. Geburtstag*, a cura Heldrich e Sonnenberger, Francoforte, 1988, 497; v. in giurisprudenza Oberster Gerichtshof, 20 giugno 1997, in *Österreichische Juristenzeitung*, 1997, 829 e segg.; AG Alsfeld, 12 maggio 1995, in *Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report*, 1996, 120.

[233]) Corte Arbitrale della CCI, lodo arbitrale no. 7331, in *Journal du droit international*, 1995, 1001 e segg.

(*) Professore ordinario di diritto internazionale dell'Università degli Studi di Verona; già membro dell'Ufficio Legale delle Nazioni Unite, Sezione di Diritto del Commercio Internazionale (UNCITRAL).